



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

- | | | |
|----|---------------------------|------------------|
| 1. | Dott. Carmelo Zuccaro | Presidente |
| 2. | " Grazia Anna Maria Arena | Giudice |
| 3. | Sig. Silvana Livrizzi | Giudice popolare |
| 4. | " Nicolino Micciche' | " " |
| 5. | " Giuseppina Paletta | " " |
| 6. | " Salvatore Torrisi | " " |
| 7. | " Beatrice Callari | " " |
| 8. | " Grazia Gatto Rotondo | " " |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

contro

1) RIINA Salvatore nato a Corleone il 16.11.1930

Ord. di C.C.C. del 18.01.1995

Notificata il 30.01.1995

Detenuto - Assente per rinuncia

Avv. D. Salvo

Assoluzione per non avere commesso il fatto

2) ACATE Mariano nato a Mazara del Valle il 19.05.1939

Ord. C.C.C. del 18.01.1995

Notificata il 30.01.1995

Detenuto - Assente per rinuncia

6874/87
Reg. Sent.
Reg. Gen

N. 9/48 Reg. Sent.
N. 7/97 Reg. Gen

S E N T E N Z A

pronunciata il 12/6/88

e depositata il 7/9/88
1-11-88

Diventa irrevocabile il 4.11.88
per l'esclusiva funzione di
Pubblico Ministero

Redatte schede il 13/11/88

Redatte schede il 13/02/02

Redatta parcella il 3/4/03

Campione penale

N. 84034 x cu b. b. 84104

Trasmessi estratti esecutivi agli uffici

il 28/01/02 - M. R. Rina e A. P. R. Rina

17/12/01 M. R. Rina e R. Rina
Il Cancelliere
28/12/01

FASCIO 358

14 febbraio

CV

Avv.G. Anania

Assoluzione per non avere commesso il fatto

Avv. D. Salvo

Assoluzione per non avere commesso il fatto

3) MESSINA Antonio Salvatore nato a Campobello di Mazara il 11.06.1946

Ord. C.C.C. del 18.01.1995

Notificata il 30.01.1995

Detenuto - Assente per rinuncia

Avv. Napoli

Assoluzione per non avere commesso il fatto

Avv. Marino

Assoluzione per non avere commesso il fatto

4) ASARO Mariano nato a Castellammare del Golfo il 30.01.1956

Ord. C.C.C. del 18.01.1995

Verb. V.R. 30.01.1995

Decreto latitanza 17.02.1995

Arrestato il 18.04.1997

DE TENUTO - ASSENTE PER RINUNCIA

Avv. Buscarino in sost. dell'avv. Tesauro

Assoluzione per non avere commesso il fatto

I M P U T A T I

- A) in ordine al delitto p.e p.dagli artt. 61 n. 5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p.perché, in concorso fra loro, con altri soggetti nei confronti dei quali si procede separatamente e con altri allo stato non identificati, con premeditazione-i primi tre, quali mandanti, organizzando il delitto, il quarto eseguendo materialmente l'omicidio, tutti operando quali appartenenti all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" al fine di agevolare l'attività-cagionavano la morte del Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani, Giangiaco Ciaccio Montalto, mediante l'esplosione di più colpi di armi da fuoco calibro 38 special e 7,65 parabellum; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone, in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni. In Valderice, provincia di Trapani, il 25.01.1983
- B) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 10, l.14;12;84 n.497 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, con altri soggetti nei confronti dei quali si procede separatamente e con altri allo stato non identificati, illegalmente detenuto più armi cal. 38 special e 7,65 parabellum, di marca e tipo imprecisati, al fine di commettere il reato

CV

sub A

Accertato in Valderice, provincia di Trapani, fino al 25.01.83

c) in ordine al delitto p.e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110 c.p., 112 n.1 c.p., 12, L.14.10.74 n.497 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, con altri soggetti nei confronti dei quali si procede separatamente e con altri allo stato non identificati, illegalmente portato in luogo pubblico più armi cal. 38 special e 7,65 parabellum, di una marca e tipo imprecisati, al fine di commettere il reato sub A

Accertato in Valderice, provincia di Trapani, il 25.01.83

1) Conclusioni del P.M. per Riina Salvatore, Agate Mariano, Messina Antonio: Condanna, per tutte le imputazioni loro ascritte, alla pena dell'ergastolo.

2) Conclusioni del P.M. per Asaro Mariano: condanna per i reati di detenzione e porto illegali di una pistola cal.38 special, commessi in epoca anteriore al 25/1/83 così precisati i capi di imputazione di cui alle lettere b) e c), alla pena di anni tre di reclusione e f.1.000.000 di multa; assoluzione dall'imputazione di cui al capo a) per non avere commesso il fatto.

cr

INTRODUZIONE

A seguito di udienza preliminare, il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, nel procedimento penale N. 2729/95 R.G.N.R. (n. 7/97 R.G.C.Ass.) nei confronti di RIINA Salvatore + 3, emetteva in data 29 novembre 1996 il decreto che disponeva il giudizio innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta sezione II per l'udienza del 4.3.1997.

Alle udienze del 22.10.1997 e del 4.11.1997 venivano emesse le ordinanze in materia di ammissione delle prove richieste dalle parti rispettivamente nei confronti del RIINA in quest'ultima udienza - essendo stata temporaneamente stralciata nella precedente udienza la sua posizione per legittimo impedimento dell'imputato derivante da un concomitante impegno processuale innanzi ad altra A.G. - nonché nei confronti degli altri imputati alla predetta udienza del 22.10.1997 e venivano, altresì, emessa nelle udienze summenzionate le ordinanze di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, 2° co. c.p.p..

L'istruzione dibattimentale aveva inizio all'udienza del 14.11.1997 e si protraeva sino all'udienza del 14.4.1998, in cui veniva data lettura degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

In data 7.5.1998 veniva iniziata la discussione, che si protraeva sino all'udienza del 10.6.1998, allorché la Corte, conclusa la discussione, si riuniva in camera di consiglio per deliberare la sentenza, che veniva pubblicata il 12 giugno 1998 con lettura in udienza del relativo dispositivo.

PARTE PRIMA.

ELEMENTI FONDAMENTALI DI PROVA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO. CRITERI DI VALUTAZIONE

CAPITOLO I. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. L'art. 192 del codice di procedura penale: i principi generali.

§ 1. Appare opportuno, prima di procedere alla trattazione delle ipotesi delittuose che costituiscono oggetto del presente giudizio ed alla indicazione degli elementi di prova sulla base dei quali la Corte ha fondato il proprio convincimento in ordine ai fatti predetti, enunciare i criteri adottati in via generale per la valutazione del materiale probatorio in ottemperanza ai principi legislativi e giurisprudenziali.

A tal fine deve rilevarsi che il nucleo centrale di questo materiale probatorio è indubbiamente costituito dalle dichiarazioni di numerosi imputati di procedimenti connessi, che rientrano nell'ambito delle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 192 del codice di rito. E, pertanto, appare necessaria in questa sede una sia pur sintetica disamina della complessa problematica sottesa all'applicazione della predetta norma.

In proposito giova ricordare che le chiamate in correità o in reità non sono certo elementi probatori sconosciuti nell'ambito del processo penale prima che il legislatore del codice vigente ravvisasse l'opportunità di dettare una disciplina per la loro

utilizzazione ai fini della formazione del convincimento del Giudice, avvalendosi in tale opera normativa dei risultati cui la più autorevole giurisprudenza era pervenuta dopo una lunga e per certi versi travagliata elaborazione.

E, invero, le predette dichiarazioni accusatorie erano state sempre pacificamente considerate validi elementi di prova, da sottoporre naturalmente a quell'attento vaglio critico al quale non deve sottrarsi nessuna prova. La giurisprudenza più risalente nel tempo si era generalmente orientata nel senso che, per un'esauriente e corretta valutazione della chiamata, era sufficiente l'esame della sua intrinseca attendibilità, senza necessità di riscontri esterni.

Siffatto criterio cominciò a rivelarsi inadeguato, in quanto tale da dar luogo a possibilità di errori nella valutazione, allorché, prima in occasione dei fatti di criminalità terroristica degli anni '70, e poi anche con riferimento alla criminalità organizzata, cominciò a manifestarsi quello che, con espressione impropriamente generalizzata, fu definito il fenomeno del pentitismo.

Tale fenomeno fu caratterizzato essenzialmente dal fatto che un soggetto, interno alle organizzazioni criminali, effettuava un complesso ed elevato numero di chiamate in reità ed in correità, esponendo, al tempo stesso, finalità, organizzazione interna, mezzi e piani delle medesime. Nell'ambito della criminalità terroristica tale fenomeno si accompagnò spesso ad un'intima dissociazione dei soggetti dalle ideologie che avevano ispirato quei particolari accadimenti delittuosi.

La circostanza che, come sopra accennato, in genere tali persone facevano riferimento nelle loro dichiarazioni a molteplici fatti delittuosi, comportava una

possibilità di errore superiore a quanto normalmente si era in passato verificato per chiamate che riguardavano uno o pochi episodi delittuosi. Da ciò si rivelò l'esigenza, della quale sempre più marcatamente si rese interprete la giurisprudenza, di procedere non solo a valutazioni concernenti l'intrinseca attendibilità del soggetto, ma di sottoporre le dichiarazioni anche al vaglio di riscontri così detti estrinseci in quanto desunti da altri elementi esterni alle dichiarazioni stesse ed alla persona del dichiarante.

Una tale esigenza apparve presto ancor più pregnante con riferimento a quelle dichiarazioni di analoghe caratteristiche, provenienti da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e la cui matrice delinquenziale, quindi, era priva di quei referenti ideologici di cui si è fatto cenno per la criminalità terroristica.

I contrasti giurisprudenziali insorti nel tentativo di dare una soluzione ai complessi problemi summenzionati portarono alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 19.3.1988 n. 3592, Rabito, nella quale si individua il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze nell'affermazione per cui, esclusa la legittimità di un'indiscriminata e generalizzata presunzione di inaffidabilità delle dichiarazioni dei "pentiti", era necessario che il Giudice fornisse adeguata motivazione della scelta operata nell'ambito del suo libero convincimento, esplicitando i criteri seguiti per la verifica dell'attendibilità delle provalazioni accusatorie ed ancorando detta scelta alla ricerca di riscontri tanto più rigorosi quanto più pressante appariva tale esigenza per la specificità della situazione concreta.

cr

La citata norma del codice del 1988, codificando quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale, statuisce che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Nell'interpretazione di tale norma il primo fondamentale arresto giurisprudenziale è costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 20/2/90 n. 2477, imp. Belli, a mente della quale le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato (o da persona imputata in un procedimento connesso, o da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, lett. b, C.P.P.), hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilità su di esse necessita di un riscontro esterno, sicché le medesime non possono essere utilizzate da sole, ma possono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsivoglia tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilità. Non è consentita, quindi, l'affermazione di responsabilità di un imputato sulla base di una chiamata in reità o correatà priva di riscontri esterni.

§ 2. Prima ancora di accertare la sussistenza di quei riscontri estrinseci voluti dalla richiamata norma, e sui quali si tornerà più avanti, è però necessario che le predette dichiarazioni siano sottoposte ad un accurato esame volto ad accertarne l'attendibilità intrinseca che, secondo i criteri specificati da concorde giurisprudenza, si desume, anzitutto, dalla circostanza che essa **provenga da soggetti che possono conoscere la verità** in quanto siano stati concorrenti nella consumazione dei fatti delittuosi di cui riferiscono o, quanto meno, abbiano fatto parte del contesto criminale in cui tali fatti

avvennero, nonché dalla spontaneità, specificità, coerenza logica, ricchezza di dettagli, coerenza e disinteresse che la caratterizzano. Su tale indirizzo giurisprudenziale, assolutamente consolidato, si muove anche la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1653 del 22/02/93, imp. MARINO ed altri, che evidenzia, altresì, la necessità che ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità il Giudice in primo luogo sciogla il problema della credibilità del dichiarante *“in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perche' non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni...”* .

Tale orientamento giurisprudenziale, autorevolmente espresso dalla summenzionata sentenza delle S.U., che sottolinea l'esigenza di una valutazione della personalità del collaboratore di giustizia e tra l'altro delle ragioni che lo hanno determinato a collaborare, appare condivisibile a questa A.G., la quale ritiene che un siffatto

esame fornisca un valido strumento interpretativo per una più esatta comprensione delle dichiarazioni accusatorie, nonché per la valutazione della loro portata e dei loro limiti, poiché, anche a volere per un momento escludere intenti mistificatori, il modo in cui un individuo recepisce la realtà di cui è interprete o spettatore e le modalità con cui la rappresenta agli altri sono condizionati dalla sua cultura, dal carattere, dal vissuto personale, da tutti quegli elementi insomma che concorrono a formare "la sua personalità". E' poi evidente che tale conoscenza è altresì utile per sventare eventuali manovre ispirate da intenti di depistaggio e/o di calunnia, che possono trovare spiegazione nel passato del dichiarante, o comunque per smascherarne il mendacio, che però non sempre è di portata tale da coinvolgere la globalità delle dichiarazioni, sicché anche sotto questo profilo appare proficuo il ricorso alla conoscenza della personalità del soggetto per individuare le ragioni che possono aver determinato tale mendacio. Ove, infatti, la falsa dichiarazione possa essere ricondotta sulla base di elementi logici e concreti di valutazione a motivi che non coinvolgono l'intera personalità del collaborante ma solo suoi circoscritti atteggiamenti interiori, tale valutazione deve negativamente illuminare solo quelle tra le sue dichiarazioni che risultino ispirate da tali motivi, senza che sia lecito procedere a semplicistiche generalizzazioni.

Ad avviso della Corte, inoltre, questo apprezzamento della personalità del soggetto, da condurre con il necessario acume e spirito critico e senza incorrere in indebite semplificazioni o generalizzazioni, deve restare saldamente ancorato a concreti elementi oggettivamente desumibili dagli atti, perché se si dà eccessivo spazio alle

mere intuizioni o ad esasperate analisi introspettive del dichiarante, nel fallace e presuntuoso tentativo di penetrare gli aspetti più reconditi della personalità umana, che sempre sfugge per sua natura ad una conoscenza globale e certa, si cade nel campo dell'opinabile e del soggettivo e ci si sottrae quindi ad un dovere primario del Giudice, che è quello di fornire motivazioni del proprio convincimento che possano essere valutate da terzi su di un piano di oggettiva razionalità.

Giova poi evidenziare che l'utilità dell'accertamento delle ragioni che hanno determinato la scelta di collaborazione non deve indurre ad enfatizzare l'eventuale componente di ravvedimento morale sottesa a tale scelta ed a negare quindi qualsiasi valore probatorio alle scelte determinate in misura prevalente od esclusiva da altre motivazioni. E', infatti, frequente nelle aule di Giustizia l'accostamento con toni apertamente ironici del percorso interiore seguito dal dichiarante prima della sua scelta alla conversione sulla via di Damasco di cui ebbe ad essere protagonista San Paolo, ma tali obiezioni non sembrano cogliere nel segno. Il fenomeno di cui ci si occupa non ha nulla a che vedere né nella sua realtà fattuale né nella previsione del legislatore con quello della catarsi morale del criminale, anche se in casi eccezionali i due eventi possono coincidere nella loro genesi. E, invero, le ragioni che possono indurre un individuo a rivelare le attività criminali di un sodalizio mafioso con il quale ha intrattenuto sino a quel momento rapporti organici, per fare gli esempi più frequenti nel presente processo, sono molteplici e spesso coesistono in uno stesso soggetto con variazioni di combinazioni e di gradazioni diverse per ogni individuo cui si fa riferimento, data l'irripetibilità di ciascuna esperienza e personalità. Nella

maggior parte dei casi possono però rinvenirsi almeno due fattori comuni: il venir meno del senso di onnipotenza dell'organizzazione mafiosa e della certezza dell'impunità dei suoi membri e la crisi dei valori solidaristici di cui si nutre la sottocultura mafiosa dei singoli affiliati.

Questo secondo evento, che spesso precede il primo, è avvertito dal consociato come uno stato di disagio più o meno profondo nel quale egli viene a trovarsi man mano che progredisce la sua esperienza nella consorteria mafiosa. Entrato in tale gruppo spesso in virtù di vincoli di parentela o di stretta amicizia con altri associati e con l'intento di ricavarne vantaggi personali, in termini economici e di acquisizione di sfere di potere, che variano a seconda delle ambizioni e delle "capacità" dell'individuo e che quest'ultimo ha consapevolezza di non avere l'opportunità di conseguire nell'ambito della società civile (e non sempre per demeriti del soggetto), l'associato al momento del suo ingresso nel sodalizio ha una conoscenza più o meno intuitiva del fatto che la sua esperienza sarà costellata di episodi criminosi, ma al tempo stesso ritiene in modo più o meno confuso che tali misfatti siano "giustificati" dal vincolo di solidarietà esistente all'interno del gruppo. Il consociato si sente, quindi, portatore dei valori che ritiene esistenti in quel sodalizio, identificandosi con esso e sviluppando un elevato senso di contrapposizione con l'ordinamento statale, di cui non è disposto a riconoscere se non in modo formale ed esteriore l'autorità, mentre ravvisa nelle immaneabili deviazioni di alcuni dei componenti del predetto ordinamento ed in certe inefficienze del complesso apparato pubblico delle ragioni ulteriori che "giustificano" il suo operato e la convinzione di superiorità del proprio

gruppo. Ma la solidità di tali convinzioni si viene gradatamente incrinando man mano che l'affiliato fa esperienza concreta della vita dell'associazione criminosa, allorché incomincia a verificare che anche il vincolo solidaristico tra i consociati, che costituisce il valore supremo su cui si fonda la forza del gruppo, non esiste se non nelle affermazioni di principio e per aspetti tutto sommato marginali, mentre nella realtà sono assai frequenti le divisioni interne e le contrapposizioni più o meno clandestine per l'acquisizione di fette sempre più consistenti di potere e di ricchezza da parte di alcuni dei consociati a danno di altri. Avverte, inoltre, che lo strumento più praticato per conseguire i propri scopi all'interno del sodalizio criminale è il ricorso alle c.d. "tragedie", in virtù delle quali, lavorando nell'ombra e dissimulando i propri intenti, si cerca di screditare i propri rivali interni agli occhi di chi esercita il potere supremo nel gruppo, nel tentativo, non raramente coronato da successo, di ottenerne così una sostanziale emarginazione o addirittura la rovina. E, infatti, la morte per mano di altri consociati costituisce una delle evenienze più comuni dell'affiliato e la vita delle varie consorterie mafiose è costellata di una serie impressionante di siffatti omicidi.

E' ovvio che il disvelarsi di tale realtà si ripercuote negativamente sulla compattezza interiore dell'affiliato, specie di colui che ha dovuto subire i tentativi dell'altrui maldicenza o che ha visto l'amico perire per mano di altri consociati, e tale crisi rende più gravoso il compimento di ulteriori misfatti, la cui nefandezza si apprezza sempre più concretamente e soprattutto rende meno accettabile il sacrificio della propria vita o della propria libertà.

Tale crisi può raggiungere il suo acme se e quando si verifica il primo degli eventi summenzionati, e cioè la cattura dell'affiliato. Specie quando la cattura non rappresenta un fatto isolato, ma si inserisce nel contesto di una più vasta operazione di contrasto posta in essere dagli organi dello Stato contro il sodalizio criminoso in cui quel soggetto è inserito, indubbiamente tale evenienza fa seriamente vacillare l'altro punto di forza del sodalizio medesimo, e cioè il senso di sostanziale impunità dell'affiliato ed il mito dell'invincibilità dell'associazione mafiosa. Con il ridursi, infatti, di quegli spazi di sostanziale impunità che sono determinati dall'obiettivo difficoltà di acquisizione della prova che sussiste per i reati di criminalità mafiosa, nonché dai casi di corruzione, purtroppo non del tutto infrequenti, che coinvolgono appartenenti all'apparato repressivo dello Stato, il mafioso detenuto non può non chiedersi se il vincolo di solidarietà con il gruppo di appartenenza, vincolo di cui ha sperimentato tutte le incongruenze ed ipocrisie, giustifichi o meno il sacrificio della propria libertà personale per un numero di anni che può essere anche assai elevato. E se durante lo stato di libertà la crisi di fiducia nel gruppo di appartenenza è spesso adeguatamente bilanciata dalla volontà di non perdere i benefici comunque derivanti all'affiliato dall'inserimento in quel gruppo e la propria "identità", che nel bene e nel male da tale inserimento gli deriva, nonché dalla percezione dei rischi per la propria incolumità e per quella dei propri familiari, che inevitabilmente conseguono alla rottura dei legami associativi, sicché vi è una spiegabile tendenza al differimento di ogni decisione, la privazione dello stato di libertà e la situazione psicologica e

62

materiale che ne derivano hanno indubbiamente un effetto di accelerazione dei processi decisionali, che comunque restano spesso non brevi.

Orbene, il legislatore, superando il pregiudizio di coloro che ritenevano che l'omertà mafiosa fosse impenetrabile da questo tipo di fenomeni, ha fatto affidamento proprio sulle predette situazioni di crisi per incoraggiare il fenomeno della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria da parte dei componenti dei gruppi mafiosi, ai quali promette al tempo stesso dei benefici premiali. E', infatti, di tutta evidenza che la prospettiva di tali benefici non può esercitare alcuna attrattiva su chi ritiene di poter contare su di una sostanziale impunità e sulla possibilità di ottenere in modo indebito altri benefici o comunque su chi si nutre ancora del mito dei valori solidaristici del gruppo mafioso, in nome dei quali rinunciare anche per lunghi periodi alla propria libertà nella speranza che sia almeno assicurato da parte del clan un livello di vita adeguato ai propri familiari e che i figli possano un giorno essere accolti all'interno di detto sodalizio. Perché, quindi, i benefici promessi dal legislatore siano appetibili è necessario non solo che entrino in crisi i valori della sottocultura mafiosa, sicché anche per gli affiliati la prospettiva che i propri figli possano seguire le orme paterne diventi una iattura da scongiurare, ma occorre, altresì, che l'apparato statale sia credibile nell'impegno di ridurre le ingiustificate sacche di impunità del crimine mafioso.

Da quanto sin qui detto emerge chiaramente che il sistema legislativo premiale si pone nell'ottica, né potrebbe essere altrimenti, dell'incoraggiamento delle scelte collaborative fondate su motivi utilitaristici, anche se nella consapevolezza che tali

spinte non sarebbero sufficienti se non si accompagnassero ad una crisi dei valori della subcultura mafiosa.

Dettata da motivi utilitaristici è, quindi, di norma la scelta collaborativa, così come dettata da motivi utilitaristici era stata la scelta dell'affiliazione al sodalizio mafioso, ma come questa scelta era stata a suo tempo spesso accompagnata dalla condivisione dei valori mafiosi, così anche la scelta di collaborare è accompagnata dalla consapevolezza, dettata dall'esperienza vissuta, dell'inconsistenza di tali valori, consapevolezza che è cosa ben diversa però dalla intima condivisione dei diversi valori su cui si fonda la convivenza civile.

Richiedere che la collaborazione, per essere utilizzata a fini probatori, sia accompagnata anche dalla intervenuta condivisione di questi ultimi valori significa, quindi, porsi al di fuori del sistema normativo vigente, vincolante per il Giudice, che di tale ulteriore circostanza potrà, invece, tener conto nella valutazione dell'attuale pericolosità sociale del dichiarante ai fini dell'emissione dei provvedimenti in materia di libertà personale, ma non anche ai fini dell'applicazione della diminuzione di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, per la cui concessione la norma richiede altri presupposti. E, d'altronde, anche sotto il profilo logico non appare congruo confondere l'accertamento della veridicità del racconto del dichiarante con quello del suo ravvedimento morale, perché l'interesse per il collaborante a dire la verità dettato dalla finalità di lucrare i benefici premiali e dal timore di perdere detti benefici (così come previsto dal terzo comma del precitato art. 8 per l'ipotesi in cui successivamente si accerti che le dichiarazioni siano false o reticenti), può produrre

frutti altrettanto buoni sul terreno della ricostruzione di un fatto storico di quelli prodotti dal racconto di un dichiarante che offra garanzie sotto il profilo etico. E, d'altra parte, anche in quest'ultimo caso, seppur non sussiste il pericolo di un callido disegno inteso a fornire una falsa ricostruzione dei fatti riferiti, vi è pur sempre l'esigenza di verificare che non vi siano errori nel racconto del collaborante.

Pertanto, ove le dichiarazioni provengano da soggetto che si sia reso autore di crimini anche gravi e si sia accertato che le sue scelte di collaborazione siano dettate esclusivamente dall'intento di lucrare quei benefici premiali su cui ha fatto leva il legislatore per scardinare il muro dell'omertà mafiosa, ciò non dovrà portare all'accantonamento delle predette dichiarazioni, che ben potranno essere utilizzate quale elemento probatorio, purché siano esaminate dal Giudice con cautela e siano sottoposte a quel controllo di attendibilità intrinseca e di verifica esterna richiesto dall'art. 192 c.p.p. proprio in considerazione della connotazione negativa che presenta la personalità di quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi (cfr. sul punto Cass. Sez. 6, sent. n. 4108 del 19.4.1996, imp. Cariboni ed altri).

Per quanto poi attiene ai criteri dettati dalla consolidata giurisprudenza in ordine alla verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria e di cui si è detto sopra, deve rilevarsi che per **spontaneità** della dichiarazione deve intendersi che la stessa non sia frutto di imposizione e di condizionamento da parte di terzi bensì che sia il risultato, quanto alla sua esistenza ed al suo contenuto, di una libera scelta del dichiarante.

CS

La **specificità** e la **ricchezza di dettagli** attengono al contenuto della dichiarazione accusatoria, che per assurgere a dignità di prova non può essere generica e priva di riferimenti a circostanze concrete, perché queste hanno la funzione di consentire al Giudice sia di valutare la precisione, la valenza ed i limiti della medesima dichiarazione accusatoria sia di verificarne la veridicità proprio mediante il controllo delle circostanze medesime. Ovviamente il grado di specificità e di ricchezza dei dettagli che deve richiedersi al fine della verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione varia a seconda che il soggetto parli di fatti conosciuti direttamente ovvero appresi da terzi, dovendosi nel primo caso richiedere una maggiore precisione del racconto, in quanto la genericità del medesimo può costituire in questo caso un sintomo del mendacio del dichiarante.

Per quanto concerne la **coerenza logica** della dichiarazione, essa deve riguardare tutti i diversi punti del fatto riferito dal dichiarante e costituisce un requisito indefettibile ai fini della verifica dell'attendibilità intrinseca.

La **costanza o fermezza** della dichiarazione va poi valutata con particolare attenzione, al fine di comprendere se eventuali difformità siano da attribuire al mendacio del dichiarante o ad involontarie inesattezze del ricordo, tenendo presente che in momenti diversi è fisiologica una qualche difformità del racconto per il naturale funzionamento dei meccanismi della memoria, che agisce sulla base di sollecitazioni che dipendono dal tipo* di domande, dal modo in cui esse sono formulate, dal contesto più ampio in cui eventualmente determinati quesiti vengono inseriti, sicché anche circostanze non marginali possono in taluni casi essere riferite

perché evocate dalle predette sollecitazioni mentre in altri casi possono essere taciute proprio per la mancanza di tali stimoli mnemonici. Per questa ragione non è fondato il rilievo secondo cui un'eventuale maggiore precisione o ricchezza del racconto, rispetto alle prime dichiarazioni rese magari alcuni anni prima in altra fase del procedimento, sia di per sé scarsamente attendibile perché l'azione del tempo dovrebbe incidere in senso negativo sul racconto anziché vivificarlo e renderlo più preciso. In realtà, specie quando il dichiarante debba riferire su una molteplicità di fatti delittuosi e non abbia conoscenza dei meccanismi giuridici di valutazione della prova, sicché le sue opinioni in ordine alla rilevanza o meno di determinate circostanze del racconto non corrispondono con quelle degli operatori del diritto, è ben possibile che particolari anche assai importanti affiorino al suo ricordo solo dopo un notevole periodo di tempo, spontaneamente o a seguito di adeguate sollecitazioni. Al contrario, è possibile che anche differenze marginali nelle varie versioni che in tempi diversi un dichiarante abbia fornito siano sintomo di mendacio, a comprendere il quale possono soccorrere altri elementi, desumibili dalla conoscenza del fatto o dal vissuto criminale del dichiarante stesso. In materia non esistono regole applicabili in modo meccanico per guidare il Giudice nella formazione del suo libero convincimento, del quale egli è però tenuto a dare conto spiegando l'iter logico giuridico seguito per pervenire ad una determinata conclusione.

Deve, infine, rilevarsi sul punto che l'accertamento della sussistenza o meno del requisito della costanza delle dichiarazioni, seppure può fornire indicazioni utili, non può avere effetto preclusivo dell'ulteriore vaglio dell'attendibilità della dichiarazione,

e che persino una ritrattazione in taluni casi, qualora di essa non siano fornite giustificazioni valide e convincenti, lungi dall'inficiare la precedente dichiarazione accusatoria, può costituire ulteriore conferma della sua veridicità (cfr. Cass. sez. 6, sent. n. 15413 del 21/11/90, Mongardi; Cass. sez. I, sent. n. 5536 del 20/05/91, Capece ed altro; Cass. sez. 1, sent. n. 8756 del 05/09/91, Giaselli ed altri; Cass. sez. 6, sent. n. 7524 del 26/06/92, Biava ed altro; Cass. sez. 6, sent. n. 7627 del 30/07/96, Alleruzzo ed altri).

Per quanto concerne il requisito del **disinteresse** della dichiarazione, deve osservarsi che spesso il medesimo ingenera degli equivoci interpretativi, e che anche nel presente processo da parte di taluni difensori si è sostenuto che le dichiarazioni dei soggetti ammessi a programma di protezione non possono mai dirsi disinteressate, in quanto detti soggetti ritraggono dei benefici, sia in termini di trattamento giuridico che di utilità economiche, dalla loro collaborazione. In realtà emerge da quanto si è detto sopra, allorché si è trattato della rilevanza delle ragioni della scelta collaborativa, che nella maggior parte dei casi alla base di tale scelta vi sono principalmente delle motivazioni utilitaristiche, che però non inficiano di per sé la validità probatoria delle dichiarazioni accusatorie. Diversamente opinando, infatti, dovrebbe ritenersi che la scelta della legislazione premiale sia criminogena, in quanto di per sé produttiva di dichiarazioni calunniose. Dovendocisi, invece, muovere nell'ambito del sistema legislativo, non può che attribuirsi al requisito del disinteresse elaborato dalla giurisprudenza un significato conforme al predetto sistema normativo, sicché il disinteresse che costituisce sintomo dell'intrinseca attendibilità delle

dichiarazioni è quello che deve avere il dichiarante nel fornire una **determinata** ricostruzione dei fatti criminosi a preferenza di altre e nell'indicare quali autori di questi fatti **determinati** soggetti anziché altri. In altri termini, il requisito del disinteresse deve considerarsi sussistente allorché dagli atti non emergano elementi concreti che inducano a ragionevolmente ritenere che nell'accusare determinate persone o nel riferire una certa versione dei fatti il dichiarante sia mosso dall'intento di scagionare o attenuare la responsabilità propria o di altri, ovvero di accusare falsamente altri e comunque dall'intento di perseguire vantaggi diversi da quelli conseguibili per effetto della scelta collaborativa.

E, d'altra parte, se è vero che è l'intento di godere dei benefici premiali ad indurre il collaboratore di giustizia a rendere le sue dichiarazioni accusatorie, appare illogico sostenere che ciò renderebbe di per sé inaffidabili le dichiarazioni medesime perché qualsiasi accusa, ancorché falsa, consentirebbe al dichiarante di usufruire di tali benefici. Al contrario, appare ragionevole ritenere che se il dichiarante ha il solo fine di usufruire di detti benefici egli non può ignorare che la loro concessione - con esclusione di quelli di natura amministrativa - dipende dal vaglio attento al quale le sue dichiarazioni saranno sottoposte dal Giudice competente per la concessione della diminuzione di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 e che egli non dovrebbe di solito essere tentato di mettere a repentaglio i predetti benefici, nonché quelli derivanti dall'applicazione di misure alternative alla detenzione, pure di competenza dell'Autorità Giudiziaria, rischiando la revoca dei medesimi con dichiarazioni false o reticenti, ma piuttosto dovrebbe avere uno specifico interesse a non inficiare ciò che

ha ottenuto o può ottenere mettendo a disposizione della Giustizia il suo patrimonio conoscitivo, introducendo anche false dichiarazioni. Tanto più che il rischio di revoca penderà come una spada di Damocle sul suo capo per tutta la vita, atteso che non vi è alcun termine entro il quale può essere disposta la revoca dei benefici di cui al predetto art. 8 per l'ipotesi in cui si scopra che le dichiarazioni che li avevano fatti meritare erano false o reticenti.

Ovviamente ciò non esclude il pericolo della falsa accusa, ma essa sarà il più delle volte determinata da interessi ben diversi da quelli di ottenere i benefici previsti dal legislatore e saranno quegli eventuali interessi che dovranno essere individuati quali fattori perturbatori dell'affidabilità delle dichiarazioni.

§ 3. Fatte tali premesse di ordine generale, ritiene la Corte di dovere, anzitutto, svolgere talune considerazioni sulla personalità di ciascuno dei collaboranti di questo processo, sulla possibilità che essi avevano di conoscere realmente i fatti dagli stessi riferiti in ragione del loro vissuto criminale, sui motivi che verosimilmente li hanno indotti a rendere le loro confessioni e chiamate in correità e in reità, rilevando fin da ora che tali valutazioni, se potranno indurre nell'ipotesi di esito negativo ad una maggiore cautela nell'applicazione dei summenzionati criteri per l'esame dell'attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni, nonché nella verifica della sussistenza dei riscontri esterni, non potranno comunque precludere il passaggio a questi ulteriori controlli, che vanno, invece, effettuati separatamente per ogni singolo episodio criminoso riferito dal dichiarante, senza che sia possibile estendere né in positivo né in negativo la verifica riguardante un determinato fatto agli altri narrati

dallo stesso soggetto.

Peraltro, ritiene la Corte che il principio testé enunciato abbia carattere generale. Nell'ambito del processo penale, infatti, non sono da ritenere lecite comode e semplicistiche generalizzazioni di sorta. Il Giudice, invero, deve sempre sottoporre ad accurato ed analitico esame critico i singoli elementi di prova e, poi, procedere anche a valutazione congiunta e comparata degli elementi medesimi; ed ove si valuti una medesima fonte di prova riferentesi a più fatti del medesimo procedimento o addirittura a fatti concernenti procedimenti diversi, ben deve il Giudice procedere a valutazione della fonte attraverso l'esame dei suoi atteggiamenti con riferimento a ciascun fatto e ben può fare apprezzamenti traendoli da ciascuno di tali atteggiamenti, ma non può, con procedimento per così dire sintetico, generalizzare la valutazione, positiva o negativa che essa sia, relativa ad un singolo atteggiamento estendendola senz'altro a tutti i fatti. In tale materia non opera, infatti, la "proprietà transitiva" delle valutazioni sulle dichiarazioni dei collaboranti.

E va ribadito che, se ciò non è possibile con riferimento a valutazioni positive della fonte di prova, nel senso che non può ritenersi che, una volta accertata l'attendibilità della fonte con riferimento ad un fatto, si possa da ciò senz'altro far discendere l'attendibilità della stessa con riferimento a qualsiasi altro fatto o persona indicati, non può considerarsi legittimo neanche con riferimento alle valutazioni negative. Non è, quindi, possibile, far discendere da un mendacio o da una scarsa precisione una generale valutazione di discredito della fonte.

CR

Ma deve evidenziarsi che il principio della scindibilità delle dichiarazioni accusatorie vale anche all'interno delle propalazioni riguardanti uno stesso fatto criminoso, nel senso che deve ritenersi pienamente legittima per le considerazioni suesposte la valutazione frazionata delle medesime, per cui anche se non sia stata riscontrata o sia stata persino smentita l'attendibilità di una parte del racconto, avente naturalmente una sua compiutezza nell'ambito della complessiva narrazione di uno stesso fatto criminoso, tale valutazione negativa non coinvolge necessariamente tutte le altre parti che reggono alla verifica giudiziale del riscontro, in quanto suffragate da idonei elementi di controllo esterno (cfr. Cass. sez. 1, sent. n. 6992 del 16.6.92, Altadonna; Cass. sez. 6, sent. n. 9090 del 25.08.95, Prudente; Cass. sez. 6, sent. n. 4108 del 19.04.96, Cariboni). E, per contro, secondo tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, è legittimo ritenere provate solo quelle parti compiute del racconto accusatorio per le quali sussistano validi riscontri, scindendole dalle altre per le quali tali condizioni non ricorrano.

D'altra parte, l'esclusione di sintetici e semplicistici procedimenti di estensione automatica delle valutazioni positive o negative, non significa che il Giudice non debba effettuare, attraverso quegli analitici esami, anche delle valutazioni complessive sul soggetto.

Nell'effettuare tale primo esame nel capitolo seguente saranno, evidentemente, tenuti presenti e, all'occorrenza, richiamati i criteri fondamentali di valutazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori enucleati dalla giurisprudenza.

cr

CAPITOLO II. I collaboratori nel presente processo

A) CALCARA Vincenzo (Udienza del 15.11.1997)

Ha iniziato a collaborare con l'A.G. poco dopo il suo arresto avvenuto alla fine del 1991. Ha riferito il CALCARA che le ragioni della sua scelta collaborativa risiedevano da una parte nella volontà di cambiare vita, in quanto provava disgusto per le attività illecite svolte in passato, dall'altra nel timore di essere ucciso dalla organizzazione malavitosa nella quale era inserito, per avere trasgredito alle sue regole, svolgendo in autonomia un traffico di droga senza il consenso del sodalizio predetto. In proposito ha aggiunto il dichiarante di essere stato già in precedenza "posato", e cioè sospeso dai propri diritti di affiliato, come gli era stato comunicato dal consociato LUPPINO Francesco durante la comune detenzione nel carcere di Favignana nel 1986 -1987 , dopo la sua estradizione dalla Germania, ove era stato arrestato per rapina. Proprio il compimento di tale rapina di propria iniziativa e senza il consenso dell'organizzazione costituiva, secondo il CALCARA, la ragione della punizione inflittagli, che comunque gli era stata revocata dopo pochi mesi da quando gli era stata comunicata.

Ha dichiarato il CALCARA di essere stato affiliato a COSA NOSTRA nell'ottobre del 1979 nell'ambito della "famiglia" di Castelvetro, di cui era capo MESSINA DENARO Francesco. Si era però trattenuto in quel centro solo fino alla fine del 1980, alternando peraltro periodi di soggiorno a Milano presso la sorella, per sottrarsi alla sorveglianza delle Forze dell'Ordine, che era piuttosto assidua dopo la scarcerazione

del 1978 (era stato detenuto dal gennaio del 1977 al dicembre del 1978 per l'accusa di omicidio in danno di tale TILOTTA, accusa dalla quale era stato assolto in primo grado ma non in quelli successivi). Tra la fine del 1980 - inizi 1981 ed il maggio del 1982 aveva lavorato alle dipendenze della ditta Dufrital all'aeroporto di Linate, lavoro questo che gli aveva facilitato il transito dell'eroina e della morfina base provenienti dalla Turchia ed importati dall'organizzazione nella quale era inserito. Anche in questo periodo i rapporti con i consociati - ed in particolare con LUCCHESI Michele, al quale era subordinato e che svolgeva un'attività commerciale presso il predetto scalo aereo - erano stati turbolenti per la sua non assidua presenza sul posto di lavoro e nel maggio del 1982 egli si era recato in Germania, ove era stato successivamente tratto in arresto per rapina. Rientrato in Italia per estradizione nel marzo del 1986, essendo divenuta definitiva la sua condanna per l'omicidio TILOTTA summenzionato, era stato detenuto sino al 1990, allorché si era reso latitante approfittando di un permesso che gli era stato concesso. Aveva trascorso la sua latitanza sino alla fine del 1991 tra Torino, Ostia e la Germania, incontrando in questo periodo più volte MESSINA Antonio, da lui indicato come personaggio di spicco della "famiglia" di Campobello di Mazara e dal quale avrebbe ricevuto varie confidenze in ordine ai reati per cui è processo.

Rileva la Corte che sussistono varie ragioni che inducono a ritenere false le dichiarazioni del CALCARA in ordine al suo inserimento in COSA NOSTRA ed alle conseguenti indicazioni fornite sull'organigramma e la struttura di tale sodalizio mafioso. In primo luogo deve, infatti, osservarsi che la qualità di "uomo d'onore" del

CALCARA non era nota a nessuno dei numerosi altri collaboratori di giustizia esaminati nel corso del presente processo, benché si trattasse di persone che per il ruolo di spicco rivestito in COSA NOSTRA nella provincia di Trapani – come FERRO Giuseppe, rappresentante della “famiglia” di Alcamo e capo dell’omonimo mandamento, uno dei quattro esistenti nel trapanese; SINACORI Vincenzo, reggente della “famiglia” di Mazara e dell’omonimo mandamento e PATTI Vincenzo, capodecina della “famiglia” di Marsala – ovvero nella provincia di Palermo - come BRUSCA Giovanni, reggente del mandamento di San Giuseppe Iato ed uomo assai vicino a RIINA Salvatore, indiscusso leader di COSA NOSTRA, che da questi era stato incaricato di seguire da vicino le vicende del trapanese ed in particolare del mandamento di Alcamo, ove era stato personalmente impegnato nella sanguinosa faida interna che aveva visto contrapposta la fazione corleonese a quella avversaria – o comunque per la loro lunga militanza in “famiglie” di COSA NOSTRA della provincia di Trapani – come MILAZZO Francesco, “uomo d’onore” dal 1973/1974 della “famiglia” di Paceco, inserita nel mandamento di Trapani – non potevano tutti ignorare l’inserimento del CALCARA in una “famiglia” di COSA NOSTRA del trapanese. Vero è che nessuno dei predetti collaboranti militava nella “famiglia” di Castelvetro o in altra dell’omonimo mandamento e che il CALCARA rimase in stato di libertà nel territorio siciliano dopo la sua asserita affiliazione per non più di un anno complessivamente, ma tali circostanze avrebbero potuto giustificare la mancata sua conoscenza da parte di qualcuno dei predetti collaboratori ma non certo di tutti, tenuto conto del ruolo apicale da molti di essi rivestito che consentiva loro

indubbiamente delle conoscenze non circoscritte all'ambito territoriale di appartenenza. Tanto meno appare poi giustificata tale mancanza di conoscenza ove si consideri l'importanza delle attività che il CALCARA ha asserito di avere svolto per conto di COSA NOSTRA, e cioè il traffico internazionale della droga, al quale non erano certo estranei gli altri mandamenti del Trapanese o lo stesso BRUSCA ed addirittura il suo coinvolgimento con compiti esecutivi in un progetto di attentato ai danni di Paolo BORSELLINO, all'epoca in cui lo stesso rivestiva la carica di Procuratore di Marsala (cfr. in proposito le motivazioni delle sentenze definitive acquisite agli atti del presente processo). Tali incarichi, che presupponevano una posizione di rilievo e di assoluta fiducia dell'affiliato presso i vertici dell'organizzazione, non avrebbero potuto certamente far passare inosservata la figura del CALCARA a coloro che ricoprivano le anzidette cariche negli altri mandamenti del trapanese o allo stesso BRUSCA, così vicino al RIINA ed alle vicende trapanesi.

Deve, inoltre rilevarsi – e tale osservazione vale anche ed a maggior ragione per lo SPATOLA, di cui si dirà tra breve – che quasi tutti i predetti collaboratori militavano ancora in COSA NOSTRA quando ebbero ad apprendere delle dichiarazioni che rendevano lo SPATOLA ed il CALCARA, sicché essi avevano ovviamente cercato di assumere informazioni tra coloro che nella loro organizzazione potevano conoscere i predetti, per conoscerne il ruolo ed il tipo di informazioni che erano in grado di dare all'A.G., (il BRUSCA, ad esempio si era consultato con MESSINA DENARO Matteo al tempo in cui era in corso il processo per l'omicidio del sindaco di

Castelvetrano Vito LIPARI, omicidio sul quale lo SPATOLA aveva reso dichiarazioni), sicché il fatto che tale accertamento abbia avuto esito negativo, sino ad indurre i predetti collaboranti ad escludere, molti di loro in modo perentorio, l'inserimento in COSA NOSTRA dello SPATOLA e del CALCARA, appare un dato assai significativo del mendacio di questi ultimi sul punto.

Ma sono poi le stesse indicazioni fornite dal CALCARA a dimostrare la sua estraneità all'associazione denominata COSA NOSTRA. Non solo, infatti, il CALCARA ha ammesso di aver svolto per diverso tempo attività illecite per conto proprio, rimanendo a lungo in Germania ove aveva commesso anche una rapina e svolgendo poi attività di traffico di sostanze stupefacenti al di fuori dell'organizzazione mafiosa anche dopo l'asserito perdono che avrebbe ottenuto una prima volta da COSA NOSTRA - circostanze tutte queste che appaiono incompatibili con l'inserimento organico del CALCARA nella predetta consorteria mafiosa e tanto meno con la posizione di fiducia di cui egli avrebbe dovuto godere in quell'ambito per ricoprire gli incarichi di cui ha parlato e ricevere le confidenze su vicende assai riservate di cui ha riferito - ma egli ha, inoltre, dimostrato delle conoscenze dell'organigramma e della struttura di COSA NOSTRA che si sono rivelate assolutamente errate ed inadeguate al ruolo da lui rivendicato. Le collaborazioni dei numerosi soggetti sopra indicati, tutte sopravvenute a quella del CALCARA, hanno infatti consentito di evidenziare l'erroneità delle indicazioni da lui fornite sugli argomenti summenzionati e che lo stesso ha potuto a lungo accreditare per vere solo perché nel momento iniziale della sua collaborazione unici altri collaboratori de

trapanese erano SPATOLA Rosario – al cui esempio egli deve evidentemente essersi rifatto nello spacciarsi falsamente per un affiliato a COSA NOSTRA - e FILIPPELLO Giacomina, convivente di L'ALA Natale, antico "uomo d'onore" della "famiglia" di Campobello di Mazara, da diversi anni "posato" ed in rotta di collisione con gli elementi emergenti della fazione corleonese prima di essere ucciso nel 1990 dopo essere scampato a vari altri attentati, e quindi non in grado di essere a conoscenza delle più recenti vicende della predetta organizzazione.

Il CALCARA ha, infatti, mostrato di ignorare: l'articolazione in quattro mandamenti di COSA NOSTRA nella provincia di Trapani; il nome del mandamento nel quale era inserita la propria "famiglia", cosa questa che egli non avrebbe potuto sconoscere dal momento che era proprio il rappresentante della sua "famiglia" a dirigere quel mandamento, dimostrando così un livello di conoscenze in materia notevolmente inferiore anche a quello di chi, come MILAZZO Francesco, non ricopriva un ruolo maggiore di quello che il primo si è attribuito; ed ancora l'identità delle persone che ricoprivano le cariche di vertice nell'organigramma di COSA NOSTRA nella provincia di Trapani. In proposito va evidenziato il grossolano errore fatto dal CALCARA nell'attribuire a Totò MINORE la carica di rappresentante della provincia di Trapani prima dello AGATE, errore che significativamente egli ha condiviso con il solo SPATOLA, per quanto concerne i collaboranti della provincia di Trapani, mentre tutti gli altri hanno chiaramente riferito che il MINORE non solo non aveva mai ricoperto la carica di rappresentante provinciale ma non aveva neanche mai diretto il mandamento di Trapani, essendo stato solo rappresentante

della "famiglia" di quella città. Ed è ancora assai significativo che il CALCARA non sia stato in grado di indicare, come hanno invece concordemente fatto tutti gli altri collaboratori della provincia di Trapani e lo stesso BRUSCA, il rappresentante provinciale in MESSINA DENARO Francesco, che pure era anche il rappresentante della "famiglia" in cui il predetto CALCARA ha dichiarato di essere inserito.

Le circostanze sopra indicate evidenziano che il dichiarante in esame non era inserito nell'organizzazione criminosa denominata COSA NOSTRA, e che le conoscenze spesso imprecise e lacunose fornite sulla medesima gli derivavano, quindi, dai contatti avuti a causa della propria attività illecita soprattutto nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, ma anche dei delitti contro il patrimonio, con personaggi gravitanti nell'orbita di COSA NOSTRA, come L'ALA Natale, con il quale il CALCARA ha ammesso di avere intrattenuto rapporti durante la comune detenzione nel carcere di Marsala dopo la sua estradizione dalla Germania, quando il L'ALA era già stato allontanato dalla predetta organizzazione perché in contrasto con la fazione vincente e poteva quindi fornire su tale consorteria solo notizie datate e provenienti peraltro da una prospettiva visuale diversa da quella che avrebbe dovuto possedere un affiliato allineato alla fazione che esprimeva i vertici anche locali di COSA NOSTRA. Nel giustificare tale vicinanza nel periodo della detenzione al L'ALA, circostanza che appariva non in sintonia con la frattura che si era creata tra quest'ultimo e l'organizzazione (come non era in sintonia con l'inserimento in COSA NOSTRA la frequentazione a Torino da parte del CALCARA di ZICHITELLA Carlo, contrapposto a tale organizzazione nel marsalese), il CALCARA ha asserito di

aver obbedito ad un ordine ricevuto dal LUPPINO, che avrebbe così inteso conoscere le intenzioni del L'ALA, anche se non appare spiegabile come avrebbe potuto il CALCARA ottenere la confidenza di quest'ultimo se fosse stato realmente inserito nell'organizzazione dalla quale il L'ALA era stato allontanato.

Le ragioni del mendacio del CALCARA in ordine agli aspetti summenzionati non sembrano riconducibili a spirito di vendetta nei confronti della persona chiamate in causa, bensì dall'intento di conseguire dei vantaggi economici e dei benefici giuridico-amministrativi maggiori di quelli che avrebbe ottenuto limitando la sua collaborazione al settore della propria diretta esperienza criminale, senz'altro più modesta di quella di un associato a COSA NOSTRA. La stessa indicazione fatta dal CALCARA dell'imputato MESSINA come personaggio di spicco della predetta organizzazione mafiosa e come soggetto coinvolto in gravi fatti illeciti sembra chiaramente ispirata allo spregiudicato intento di ancorare le proprie asserite conoscenze delle vicende associative ad una fonte della quale egli poteva vantare una buona conoscenza diretta (il MESSINA aveva tra l'altro assistito il CALCARA nel processo per l'omicidio TILOTTA) e che per le sue vicissitudini giudiziarie, come la condanna definitiva per il sequestro CORLEO e le altre accuse mossegli dallo SPATOLA, poteva essere credibilmente indicata come persona inserita in posizioni di prestigio nell'organigramma associativo. Né il CALCARA, già definitivamente condannato ad oltre venti anni di reclusione complessivamente per l'omicidio e la rapina sopra indicate, aveva ragione di nutrire all'epoca della sua collaborazione particolari timori di smentite, atteso che per le vicende riguardanti COSA NOSTRA

nella provincia di Trapani non vi erano all'epoca collaboratori in grado di smentirlo ed egli aveva davanti l'esempio dello SPATOLA, che era già riuscito ad accreditarsi, senza esserlo, come "uomo d'onore" della "famiglia" di Campobello di Mazara, riferendo di varie vicende associative, oltre che delle attività illecite effettivamente svolte, sicché egli doveva solo preoccuparsi di non creare contrasti con le predette dichiarazioni, ampiamente divulgate nelle loro linee generali dai mezzi di informazione – come si dirà meglio allorché si tratterà specificamente la posizione dello SPATOLA – mentre poteva per il resto liberamente inserirsi negli ampi spazi vuoti lasciati dalle propalazioni di quest'ultimo, prendendo spunto dai dati conoscitivi derivanti dalla sua esperienza criminale, che come detto lo aveva messo in contatto con alcuni personaggi dell'ambiente del quale doveva riferire.

E del resto della spregiudicatezza del CALCARA nel rendere dichiarazioni false pur di conseguire vantaggi al di là del dovuto costituisce sicura testimonianza la missiva dallo stesso inviata, durante la detenzione in Germania, al proprio difensore Avv. PANTALEO, presso il cui studio legale aveva lavorato anche il MESSINA odierno imputato, missiva con la quale egli si dichiarava disposto ad inventare delle false dichiarazioni sull'omicidio del Sindaco di Castelvetro LIPARI Vito, omicidio che aveva suscitato particolare clamore, pur di affrettare così la propria estradizione.

Consegue da quanto sinora esposto un giudizio di intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese dal CALCARA in ordine all'omicidio per cui è processo, sicuramente riconducibile, per le ragioni che si evidenzieranno successivamente, all'attività criminosa di COSA NOSTRA, e quindi non conoscibile nelle parti

cr

riguardanti le fasi deliberative ed esecutive se non da persone organicamente inserite in quel consesso mafioso e tali da godere della fiducia necessaria per essere messe a parte di un fatto così delicato per la vita associativa, qual era la soppressione di un personaggio delle Istituzioni.

cs

B) SPATOLA Rosario

Gran parte delle considerazioni svolte per il CALCARA sono valide anche per la valutazione dell'attendibilità sui fatti per cui è processo dello SPATOLA, le cui dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari al P.M. nelle date del 3.4.1990, 11.11.1992, 25.2.1993, 15.1.1994 e 22.3.1995, nonché innanzi al Tribunale di Trapani nel dibattimento del processo n. 85/95 R.G. nei confronti di ACCARDI Gaetano + 67 all'udienza del 22.11.1996, sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento, previa lettura all'udienza del presente processo del 14.4.1998 ai sensi dell'art. 512 c.p.p., essendo divenuta impossibile l'assunzione della prova per l'irreperibilità dello SPATOLA.

Dalle predette dichiarazioni nonché dalle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. risulta che lo SPATOLA aveva rappresentato di essere inserito ritualmente nella "famiglia" di COSA NOSTRA di Campobello di Mazara fin dal 1972, essendo stato affiliato in Svizzera, e di aver goduto della piena ed incondizionata fiducia di MESSINA Antonio, da lui indicato quale esponente di spicco della medesima "famiglia", che era stato padrino di cresima di uno dei suoi figli. Peraltro, lo SPATOLA aveva ammesso anche di aver intrattenuto rapporti con L'ALA Natale, di cui è certa l'appartenenza alla predetta "famiglia" di Campobello, dalla quale era stato però allontanato per contrasti insorti con la fazione corleonese vincente, contrasti che avevano portato il L'ALA ad attentare alla vita di SPEZIA Nunzio, affiliato di spicco della predetta "famiglia", ed il L'ALA stesso a subire alcuni

cr

attentati prima di essere ucciso nel 1990, dopo che già erano stati uccisi i suoi parenti Giuseppe ed Andrea L'ALA.

Dalla frequentazione più o meno sporadica con il L'ALA ed altri soggetti gravitanti nell'orbita di COSA NOSTRA, con i quali lo SPATOLA era venuto realmente a contatto nello svolgimento della propria attività illecita, soprattutto nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti, il collaborante può aver quindi ritratto quelle generiche conoscenze di fondo sulle quali ha innestato le proprie dichiarazioni sulla struttura di COSA NOSTRA e le sue vicende associative.

Anche lo SPATOLA, come il CALCARA, non è conosciuto come "uomo d'onore" da nessuno dei collaboratori di giustizia della provincia di Trapani e dal BRUSCA, sicché valgono le stesse considerazioni sopra espresse circa l'assoluta inverosimiglianza che lo stesso potesse essere inserito in quell'organizzazione senza che almeno il suo nome fosse noto a persone che ricoprivano un ruolo di vertice nella provincia trapanese o che con la stessa avevano avuto frequenti contatti su mandato del RIINA.

Ed anche le dichiarazioni rese dallo SPATOLA sull'organigramma e le vicende associative di COSA NOSTRA si sono rivelate generiche e lacunose, in modo inspiegabile per una persona che avrebbe goduto di un ruolo di vertice nell'organizzazione in cui militava, mentre alcune indicazioni, come l'attribuzione al ruolo di vertice attribuito nella provincia di Trapani a Totò M..., sono state concordemente smentite da tutti i collaboratori sopra indicati.

Cr

Il percorso collaborativo dello SPATOLA - prima del quale solo un'altra persona della provincia di Trapani che poteva vantare l'inserimento in COSA NOSTRA aveva reso dichiarazioni collaborative all'A.G., e cioè LUPPINO Giuseppe, le cui indicazioni risalivano però al lontano anno 1958 - è stato del resto chiarito da quel profondo conoscitore di questa consorte mafiosa che era Paolo BORSELLINO, che quando ancora non erano sorte altre collaborazioni che potessero rivelare il mendacio dello SPATOLA, sulla base delle predette conoscenze e del grande rigore professionale che caratterizzava il suo impegno investigativo, aveva già nutrito serie perplessità in ordine all'effettivo inserimento in COSA NOSTRA asserito dallo SPATOLA. Risulta, infatti, dal verbale delle dichiarazioni rese in data 10.12.1991 dal predetto Magistrato alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura che stava svolgendo accertamenti sulla Procura della Repubblica di Trapani che lo SPATOLA aveva iniziato ad essere interrogato da lui, iniziando così la sua collaborazione con l'A.G., intorno ai primi di settembre del 1989, dopo averlo contattato telefonicamente ed aver manifestato l'intenzione di costituirsi, anche se all'epoca nessun provvedimento restrittivo era pendente a suo carico, il primo essendo stato emesso dopo qualche giorno sulla base delle sue prime dichiarazioni, con cui si accusava di reati relativi a truffe ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tutte le predette prime dichiarazioni avevano avuto il conforto dei riscontri sulla base degli accertamenti immediatamente disposti dal Magistrato. E' significativo rilevare che lo SPATOLA, su esplicita richiesta di Paolo BORSELLINO aveva in questa prima fase degli interrogatori dichiarato di essere "un cane sciolto", cioè una persona



che aveva avuto rapporti nello svolgimento della sua attività illecita con l'organizzazione COSA NOSTRA senza però esservi organicamente inserito. Nella tarda primavera del 1980 – ha rappresentato l'illustre Magistrato – lo SPATOLA aveva però iniziato a tempestare i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria che lo assisteva con continue richieste di denaro, giustificate dall'esigenza di dover sistemare la famiglia, i figli, etc., e ad un certo punto aveva anche detto ad un Brigadiere dei Carabinieri che se non avesse ricevuto subito cinquanta milioni di lire sarebbe sparito dalla circolazione e non avrebbe più confermato le sue dichiarazioni. Il Magistrato aveva quindi richiesto ed ottenuto un provvedimento restrittivo nei confronti dello SPATOLA, che era stato tradotto nel carcere di Regina Coeli, ove aveva iniziato uno sciopero della fame che si era protratto per circa un mese. Rilevava il Magistrato che proprio nel periodo in cui lo SPATOLA aveva incominciato ad avanzare le richieste economiche che egli aveva giudicato "spropositate" il collaboratore, modificando le sue precedenti dichiarazioni, aveva asserito di essere stato affiliato a Cosa Nostra in Svizzera da due campobellesi, cosa di cui peraltro il Magistrato aveva sempre dubitato, anche perché lo SPATOLA era figlio di un appartenente alle Forze dell'Ordine e non poteva, quindi, essere ritualmente affiliato secondo le regole vigenti in quell'organizzazione. Continuava il Magistrato riferendo di essere stato "sempre estremamente prudente nel recepire o nel chiedere" allo SPATOLA "dichiarazioni relative all'organizzazione interna di COSA NOSTRA", anche perché, quando questi aveva proclamato la sua militanza a tale sodalizio, Paolo BORSELLINO gli aveva chiesto notizie in ordine alla struttura ed

all'organigramma del medesimo e lo SPATOLA "raccontò immediatamente delle circostanze che io ritengo delle bestialità", indicando tra l'altro MESSINA Antonio come il capo assoluto dell'associazione per la provincia di Trapani. Tali sue opinioni sulle dichiarazioni dello SPATOLA il Magistrato aveva espresso anche al collega TAURISANO, sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, al quale aveva presentato nell'agosto del 1990 lo SPATOLA, che aveva reso dichiarazioni che interessavano la competenza territoriale di quell'ufficio giudiziario, facendogli presente che quel collaboratore sapeva molto sul traffico degli stupefacenti, avendo girato molto ed essendo venuto in contatto con trafficanti milanesi, toscani e così via, ma raccomandandogli di stare attento a quello che lo SPATOLA gli avrebbe dichiarato sulla struttura dell'organizzazione COSA NOSTRA, nutrendo egli forti perplessità nel suo inserimento nella medesima. Aveva raccontato poi Paolo BORSELLINO del suo stupore e della sua indignazione nell'apprendere dai mezzi di informazione di dichiarazioni rese dallo SPATOLA su vicende di COSA NOSTRA e di suoi rapporti con ambienti politici che erano state pubblicate testualmente sul settimanale EPOCA e di cui egli non aveva invece avuto notizia dai colleghi della Procura di Trapani. Parlandone poi con il collega TAURISANO il Magistrato aveva appreso che alcuni verbali di dichiarazioni dello SPATOLA erano spariti dal suo Ufficio.

Le predette indicazioni fornite da Paolo BORSELLINO dimostrano, quindi, ulteriormente che lo SPATOLA ebbe a rendere dichiarazioni che comportavano il suo inserimento in COSA NOSTRA nel momento in cui avanzava esose richieste di

denaro, smentendo le sue prime dichiarazioni e mostrando, peraltro, che il suo nuovo atteggiamento processuale non era dovuto all'abbandono di alcune riserve in ordine alla pienezza della propria collaborazione, riserva che pure caratterizzano talvolta le iniziali dichiarazioni dei collaboranti, bensì al desiderio di lucrare maggiori vantaggi di quelli che avrebbe potuto conseguire limitandosi a parlare delle attività illecite che realmente conosceva, ma incappando così in alcune affermazioni la cui infondatezza non era sfuggita al vaglio critico scrupoloso di un magistrato come Paolo BORSELLINO, nonostante le notevoli lacune conoscitive sulla realtà della criminalità organizzata trapanese sussistenti all'epoca.

Risulta altresì dalle predette dichiarazioni del Magistrato e dagli altri atti dell'indagine avviata dalla prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura che vi erano state rilevanti fughe di notizie, ampiamente divulgate dai mezzi di informazione, sulle dichiarazioni rese dallo SPATOLA alla Procura della Repubblica di Trapani, ove peraltro la situazione complessiva dell'Ufficio appariva all'epoca particolarmente inidonea alla tutela del segreto investigativo nello svolgimento delle indagini.

Non solo, pertanto, vanno giudicate inattendibili quelle dichiarazioni dello SPATOLA che presuppongono una conoscenza dall'interno delle vicende più delicate di COSA NOSTRA, come tali conoscibili solo dagli affiliati più affidabili per i vertici dell'organizzazione, ma deve anche ritenersi che la convergenza verificatasi tra le dichiarazioni dello SPATOLA e quelle del CALCARA su alcuni dei fatti dagli stessi riferiti non sia dimostrazione di autenticità delle dichiarazioni

medesime, poiché non v'è alcuna certezza sull'autonomia delle fonti probatorie, data la fuga di notizie sulle dichiarazioni dello SPATOLA, fuga che costituiva una splendida occasione per chi, come il CALCARA, voleva riferire di circostanze a lui non note - o comunque solo approssimativamente orecchiate a seguito di contatti occasionali - ed era alla ricerca di facili riscontri. E del resto è innegabile che nonostante la predetta convergenza alcune delle dichiarazioni rese dai predetti collaboranti, come ad esempio quelle riguardanti gli organigrammi dell'associazione, si sono rivelate certamente infondate alla luce delle successive acquisizioni processuali.

E non è un caso che nei primi procedimenti riguardanti fatti della criminalità organizzata trapanese l'attendibilità delle dichiarazioni dello SPATOLA sia stata positivamente apprezzata proprio alla luce dei riscontri provenienti dal CALCARA e viceversa, oltre che delle propalazioni della FILIPPELLO su fatti appresi da L'ALA Natale, fonte quest'ultima alla quale erano stati in grado di attingere anche i primi due, ma con tutti i limiti sopra evidenziati a causa della posizione ormai da tempo defilata del L'ALA stesso.

cr

C) FERRO Giuseppe (Udienza del 10.2.1998)

Il FERRO ha riferito all'udienza sopra indicata di essere stato ritualmente affiliato a COSA NOSTRA nel settembre - ottobre del 1981 mentre era detenuto nel carcere di Trapani. In proposito ha spiegato il FERRO di aver avuto contatti con esponenti di COSA NOSTRA sin da quando nel 1976 aveva ucciso insieme ad altri ACCARDO Stefano, che lo aveva accusato falsamente del sequestro CAMPISI. In quell'occasione l'uccisione dello ACCARDO gli era stata autorizzata dai RIMI, suoi compaesani, che però non avevano tale potere, sicché successivamente AGATE Mariano, capomandamento di Mazara, aveva mandato suoi uomini ad ucciderlo, senza riuscirvi. IL FERRO aveva, quindi, richiesto l'intervento di DAMIANO Costantino, che conosceva il RIINA e BAGARELLA Leoluca, presso i quali aveva interceduto - chiarendo la buona fede dell'amico, tratto in inganno dall'autorizzazione dei RIMI - riuscendo così ad ottenere il loro perdono, che era stato concesso anche perché l'aiuto del FERRO era utile in quel momento per attirare in un'imboscata VANUTELLI Vito, che COSA NOSTRA aveva deciso di uccidere, approfittando dell'amicizia tra i due. Nello stesso anno 1976 il FERRO era stato poi arrestato per il sequestro CAMPISI e proprio durante quella detenzione SUCAMIELE Vito, rappresentante della "famiglia" di Paceco - che si trovava in carcere con lui, con il genero MARINO Girolamo e con PARISI Vito, ambedue inseriti pure nella medesima "famiglia" - lo aveva affiliato alla "famiglia" di Alcamo,

5

su richiesta di BUCCELLATO Calogero, che lo conosceva e che rivestiva all'epoca la carica di rappresentante della provincia di Trapani.

In proposito hanno rilevato alcuni difensori l'inverosimiglianza dell'affiliazione del FERRO alla "famiglia" di Alcamo da parte di persone inserite nella "famiglia" di Paceco, ricompresa peraltro in un mandamento diverso, e cioè quello di Trapani. Il FERRO - il cui inserimento nella "famiglia" di Alcamo è stato tra l'altro confermato dagli altri collaboratori di giustizia della Provincia di Trapani escussi - ha però fornito valide spiegazioni in ordine a questa apparente anomalia rispetto alla prassi. Ha, infatti, rappresentato il collaborante che all'epoca era insorto un conflitto all'interno della "famiglia" di Alcamo tra la fazione capeggiata da RIMI Filippo e quella vicina al BUCCELLATO, e quindi ai corleonesi, circostanza questa che ha trovato ampia conferma nelle dichiarazioni del BRUSCA, che ebbe a partecipare attivamente a tale sanguinosa faida su incarico del RIINA, in appoggio ai componenti della fazione corleonese. In conseguenza di tale situazione "la famiglia mafiosa era stata sciolta", erano cioè decadute le cariche di vertice della "famiglie" e non si era proceduto a nuove elezioni in attesa di individuare ed eliminare tutti gli appartenenti alla fazione avversaria. La "famiglia" di Alcamo era, pertanto, guidata provvisoriamente da due reggenti, nelle persone di MANNO Nicolò e SCIACCA Gaspare ed in tale contesto appare evidente l'interesse della fazione corleonese a consolidare il proprio potere inserendo nella "famiglia" nuovi elementi di sua fiducia, tra i quali vi era il FERRO, che oltre ad essere nativo di Alcamo era già venuto in contatto con le attività criminose di COSA NOSTRA ed aveva dato buona prova di sé

sopportando per cinque anni la detenzione in carcere senza nulla rivelare di quanto a sua conoscenza. Nel 1984, allorché il FERRO era uscito dal carcere di Trapani per un permesso e si era reso latitante, il conflitto interno ad Alcamo si era ormai concluso con la vittoria della fazione corleonese e la nomina a rappresentante di quella "famiglia" di MILAZZO Vincenzo, che aveva assunto anche la carica di capomandamento. Allo stesso MILAZZO, ucciso nel luglio - agosto del 1992, era poi subentrato il FERRO anche nella carica di capomandamento, che gli era stata conferita nel corso di una riunione alla quale avevano preso parte il RIINA, capo assoluto di COSA NOSTRA; MESSINA DENARO Matteo, figlio del rappresentante provinciale di Trapani MESSINA DENARO Francesco, all'epoca malato, che era anche capomandamento di Castelvetro; SINACORI Vincenzo, che rappresentava il mandamento di Mazara per conto di AGATE Mariano, detenuto; BRUSCA Giovanni, GIOE' Antonino ed un altro affiliato, tutti di Palermo, verosimilmente in veste di accompagnatori del RIINA. In quell'occasione unico capomandamento assente era quello di Trapani, nella persona di VIRGA Vincenzo, ed il RIINA aveva detto che il FERRO avrebbe dovuto essere presentato anche al VIRGA in una successiva riunione .

Nel dicembre del 1992 il FERRO era stato tratto in arresto ed aveva iniziato a collaborare dopo essere stato imputato insieme al figlio per le stragi del 1993 nel Nord Italia e dopo che GAMBINO Giuseppe, di cui apprezzava particolarmente le doti di equilibrio, nel 1996 si era suicidato in carcere. Era stato indotto a tale scelta dal forte disgusto che aveva provocato in lui la lunga serie di omicidi che avev

colpito anche componenti dell'organizzazione che gli erano vicini e che erano stati uccisi solo per le ambizioni di potere di altri, che avevano saputo imbastire una trama di maldicenze per screditarli agli occhi del capo e causarne quindi la morte.

Le dichiarazioni del FERRO in ordine alla struttura ed all'organigramma di COSA NOSTRA ed alle principali vicende che interessarono la provincia di Trapani sono apparse circostanziate, coerenti sotto un profilo logico, avendo fornito una chiave di lettura razionale di alcuni dei più importanti fatti criminosi accaduti in quel territorio ed hanno, infine, trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di cui si dirà in seguito, sicché risultano confermati l'inserimento del collaborante in COSA NOSTRA, nonché l'attendibilità delle sue dichiarazioni in ordine alle vicende della medesima, di cui ha mostrato di avere una conoscenza adeguata alla carica ricoperta.

Cr

D) SINACORI Vincenzo (Udienza del 31.3.1998)

Il SINACORI ha riferito di essere stato inserito nella "famiglia" di COSA NOSTRA di Mazara del Vallo dal 1981 e di aver assunto la carica di reggente della medesima "famiglia" e dell'omonimo mandamento nel 1992, in rappresentanza di AGATE Mariano, all'epoca detenuto. Al riguardo il collaborante ha dichiarato che la "famiglia" di Mazara, dopo l'arresto nel 1982 del suo rappresentante AGATE Mariano, era stata retta da TUMBARELLO Salvatore e successivamente MESSINA Francesco, inteso "Mastro Ciccio", al quale egli era poi succeduto.

Arrestato nel luglio del 1996, aveva iniziato a collaborare con l'A.G. dopo circa sei mesi, avendo inteso con tale scelta mutare vita. All'epoca era in stato di custodia cautelare per omicidi ma non vi era alcuna sentenza definitiva a suo carico, mentre al seguito della scelta intrapresa aveva confessato vari episodi delittuosi, tra cui omicidi.

Il SINACORI ha saputo chiaramente delineare la struttura e l'organigramma della COSA NOSTRA, rappresentando che nella provincia di Trapani essa si articolava in quattro mandamenti, che dopo la guerra di mafia dei primi anni Ottanta, che aveva interessato anche la sua provincia, erano diretti: quello di Castelvetro da MESSINA DENARO Francesco, che rivestiva anche dal 1981/1982 la carica di rappresentante provinciale, anche se per la sua età avanzata era di fatto sostituito dal figlio Matteo; quello di Mazara dallo AGATE, sostituito durante la carcerazione da una persona sopra indicate; quello di Alcamo da MILAZZO Vincenzo; quello di Trapani da VIRGA Vincenzo.

Le dichiarazioni rese sugli argomenti attinenti alla struttura ed all'organigramma di COSA NOSTRA dal SINACORI hanno trovato piena conferma in quelle rese dal FERRO e dagli altri collaboranti di cui si dirà specificamente in seguito e sono senz'altro adeguate al ruolo di rilievo rivestito dallo stesso nell'ambito di questa organizzazione criminale.

cr

E) PATTI Antonio (Udienza del 31.3.1998)

Il PATTI ha dichiarato di essere stato ritualmente affiliato a COSA NOSTRA nella "famiglia" di Marsala, ricompresa nel mandamento di Mazara, nell'ottobre del 1979, dopo aver commesso il primo omicidio già nel marzo-aprile di quell'anno. Nell'ambito di quella "famiglia", il cui rappresentante era D'AMICO Vincenzo, egli aveva successivamente ricoperto anche la carica di capodecina.

L'1 aprile 1993 era stato tratto in arresto per associazione mafiosa ed omicidi, per i quali aveva già riportato condanne definitive all'ergastolo, ed aveva iniziato a collaborare con l'A.G. nel giugno del 1995, a ciò indotto dal desiderio di sottrarre i suoi figli all'ambiente criminale nel quale sarebbero altrimenti vissuti in conseguenza dei suoi legami malavitosi.

Il PATTI - che ha asserito di aver conosciuto il FERRO durante la detenzione nel carcere di Trapani nel 1983/1984, allorché gli era stato ritualmente presentato come "uomo d'onore" da AGATE Mariano ed aveva altresì saputo che il predetto era stato affiliato durante la detenzione - è stato in grado di fornire valide indicazioni in ordine alla struttura ed all'organigramma di COSA NOSTRA, riferendo che il rappresentante provinciale di Trapani era MESSINA DENARO Francesco, che era anche capomandamento di Castelvetro; oltre a questo mandamento vi erano anche quello di Mazara, nel quale era ricompresa la sua "famiglia" ed il cui capo era AGATE Mariano, sostituito durante la detenzione del 1982 dal TUMBARELLO e da MESSINA Francesco, inteso "Mastro Ciccio" e successivamente, durante la

detenzione iniziata nel 1992 da MANGIARACINA Andrea e dal SINACORI; quello di Alcamo, diretto da MILAZZO Vincenzo e quello di Trapani, di cui erano stati a capo prima BUCCIARDI Nicola (indicato in tale veste anche dal FERRO) e poi VIRGA Vincenzo.

Le predette conoscenze mostrate dal PATTI, che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dai collaboratori FERRO, SINACORI, MILAZZO Francesco e BRUSCA Giovanni, appaiono giustificate dalla carica dallo stesso ricoperta nell'ambito di COSA NOSTRA, carica di cui costituiscono, quindi, anche una significativa conferma.

CV

F) MILAZZO Francesco (Udienza dell'8.4.1998)

Il MILAZZO, di cui è stato ammesso l'esame ex art. 507 c.p.p., ha riferito di essere stato inserito in COSA NOSTRA tra la fine del 1973 e gli inizi del 1974, nell'ambito della "famiglia" di Paceco, di cui era all'epoca rappresentante SUCAMIELE Vito.

Arrestato nel luglio del 1997, aveva iniziato a collaborare con l'A.G. dopo alcuni giorni, confessando anche vari omicidi, spinto dal desiderio di recidere i legami con COSA NOSTRA, che duravano da quasi venticinque anni e di dare un diverso futuro ai propri familiari.

Il MILAZZO, che aveva ricoperto in COSA NOSTRA la sola carica di "soldato", è stato comunque in grado di riferire che rappresentante in COSA NOSTRA della provincia di Trapani era MESSINA DENARO Francesco, successivamente sostituito dal figlio Matteo e che vi erano anche dei "capi circondario", cioè capi di una struttura che ricomprende varie "famiglie". Di essi egli ha saputo indicare solo il capo del mandamento di Trapani in cui era inserita la sua "famiglia", e cioè VIRGA Vincenzo, che era succeduto a GUCCIARDI Nicola, a sua volta subentrato a SUCAMIELE Vito, con un breve intervallo in cui aveva ricoperto la carica Totò MINORE (il circondario comprendeva le "famiglie" di Trapani, Val d'Erice e Paceco).

Il MILAZZO ha però anche saputo indicare i rappresentanti di "famiglia" di altri mandamenti, ed in particolare quello di Mazara, individuato in AGATE Mariano, poi sostituito dal TUMBARELLO, da MESSINA Francesco, inteso "mastro Ciccio" e,

infine, dal SINACORI; quello di Castelvetro, indicato in MILAZZO Vincenzo e dopo la sua uccisione in tale CARADONNA e poi in FERRO Giuseppe.

Anche le predette indicazioni del MILAZZO in ordine all'organigramma di COSA NOSTRA, pur se meno precise di coloro che avevano rivestito nell'associazione un ruolo maggiore del suo, appaiono convergenti con quelle dei predetti collaboratori e sono adeguate al ruolo rivestito dallo stesso MILAZZO in questo sodalizio criminale, che appare quindi sul punto fonte probatoria attendibile ed autonoma rispetto agli altri collaboratori escussi.

CR

G) BRUSCA Giovanni (Udienza del 31.3.1998)

Era inserito dal 1976/77 nella "famiglia" di COSA NOSTRA di San Giuseppe Iato e suo "padrino" alla cerimonia di affiliazione era stato RIINA Salvatore, legato da forti vincoli di amicizia con il padre Bernardo, che nel 1982, dopo che i corleonesi avevano sbaragliato i rivali interni, aveva assunto dapprima la carica di "rappresentante" di quella "famiglia", succedendo a SCAGLIONE Salvatore e poi nel 1983 aveva rivestito la carica di capomandamento.

Dopo aver trascorso tra il settembre del 1984 ed il gennaio del 1986 un periodo di detenzione e di soggiorno lontano da Palermo, periodo durante il quale DI MAGGIO Baldassare aveva assunto la reggenza del mandamento, essendo stato tratto in arresto anche il padre nel 1985, BRUSCA Giovanni cominciò ad occuparsi gradualmente della gestione del mandamento (anche se il padre, secondo le sue dichiarazioni, aveva conferito delega in bianco al RIINA per rappresentarlo nella commissione provinciale).

Incaricato dal RIINA di prestare aiuto alla fazione corleonese nella faida scoppiata nel territorio di Alcamo con la fazione dei RIMI, aveva potuto acquisire conoscenze dirette dei personaggi e delle vicende di COSA NOSTRA nella provincia di Trapani ad un livello giustificato dall'importanza del ruolo che rivestiva in COSA NOSTRA sia pure in altra provincia, circostanza quest'ultima che giustifica la mancanza di informazioni ancora più dettagliate.

CR

La particolare esperienza personale fatta dal BRUSCA nel campo dei delitti ai danni di uomini delle istituzioni, che gli derivava dall'aver già preso parte all'omicidio del Colonnello RUSSO nel 1977, a quello del Consigliere istruttore Rocco CHINNICI nel 1983 ed alla c.d. strage della circonvallazione di Palermo nel 1982, così come ha successivamente confessato, spiegano le ragioni del suo almeno parziale coinvolgimento nella preparazione dell'omicidio per cui è processo, pur non essendo egli inserito nella provincia di Trapani.

Tratto in arresto nel maggio del 1996, pochi giorni dopo ha manifestato l'intenzione di collaborare con l'A.G., spinto a ciò - a suo dire - dalla volontà di assicurare al figlio ancora piccolo una vita diversa da quella criminale alla quale egli stesso era stato indotto per i vincoli familiari, nonché dalla delusione provata per avere appreso dalle dichiarazioni rese dal CANCEMI che il RIINA, che lui ed il padre avevano fedelmente servito per tanti anni, aveva manifestato ad altri consociati una forte disapprovazione per alcune attività dallo stesso svolte fuori dal mandamento.

L'epoca ancora recente in cui il BRUSCA ha incominciato a rendere dichiarazioni confessorie e chiamate in correità, la vastità delle materie toccate dalle sue dichiarazioni ed il percorso assai tortuoso dallo stesso seguito specie nelle fasi iniziali, costellato da indicazioni di cui ha poi ammesso la falsità, rendono allo stato inopportuna una valutazione dell'atteggiamento complessivo tenuto dall'imputato, apparendo, invece, necessario limitare il campo di osservazione e di valutazione ai fatti che costituiscono oggetto del presente processo, per restare il più possibile aderenti alle obiettive emergenze processuali direttamente accertate ed evitare così di

farsi condizionare da pregiudizi tendenti a screditare troppo frettolosamente il suo contributo o viceversa ad attribuirgli attestati generalizzati di attendibilità.

Nell'ambito del presente processo le dichiarazioni rese dal BRUSCA, che hanno trovato ampio riscontro in quelle degli altri collaboratori, non pongono il problema dell'autonomia della fonte probatoria, essendosi, come detto, le sue provalazioni mostrate adeguate al livello del ruolo rivestito ed al tipo di incarichi ricoperti.

Il BRUSCA è stato così in grado di riferire che a partire dal 1982 il rappresentante in COSA NOSTRA per la provincia di Trapani era MESSINA DENARO Francesco, subentrato a BUCCELLATO Calogero di Castellammare, e che vi erano quattro mandamenti: quello di Trapani, retto da VIRGA Vincenzo; quello di Mazara, guidato da AGATE Mariano; quello di Castelvetro, con a capo il predetto MESSINA DENARO Francesco e quello di Alcamo, con MILAZZO Vincenzo, poi sostituito da FERRO Giuseppe. I predetti capimandamento componevano la commissione provinciale di Trapani. Il BRUSCA ha anche riferito che lo AGATE era stato sostituito durante la detenzione iniziata nel 1982 da MESSINA Francesco, inteso "Mastro Ciccio" per la sua attività di muratore, senza peraltro perdere la sua carica.

CV

H) MESSINA Leonardo (Udienza del 15.11.1997)

Era inserito sin dall'aprile del 1982 nella qualità di "uomo d'onore" nella "famiglia" mafiosa di S. Cataldo di COSA NOSTRA, nella quale prima di lui avevano militato da varie generazioni i suoi ascendenti per linea paterna e materna, ad eccezione del padre.

Aveva raggiunto nell'ambito di tale "famiglia" la carica di capodecina e di vice rappresentante ed aveva avuto stretti rapporti personali con i più autorevoli esponenti di COSA NOSTRA delle provincie di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, anche se le persone cui era maggiormente legato si erano trovate in contrasto con la linea di MADONIA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta.


Sottoposto a fermo a Como nell'aprile del 1992 per i reati di associazione delinquere di stampo mafioso e traffico di armi, nel giugno dello stesso anno iniziò a collaborare con l'A.G., facendo luce su varie vicende criminali che aveva interessato COSA NOSTRA sia all'interno della provincia nissena che in ambito territoriale più vasto.

Sulla base degli elementi disponibili appare ragionevole ritenere che la scelta collaborativa del MESSINA non sia stata determinata in misura prevalente dall'intento di avvalersi dei benefici premiali, atteso che egli non era indagato per gravi reati e si è, invece, autoaccusato di omicidi ed altri gravi delitti. Piuttosto si può sostenere che abbiano influito notevolmente sul collaborante le vicende interne al suo sodalizio mafioso, che gli avevano fatto sperimentare in modo assai pesante,

la perdita di amici a cui era assai legato e con le stesse critiche che gli erano state mosse dall'interno, le conseguenze della fitta trama di congiure e complotti che si nasconde sotto il velo ufficiale della solidarietà del gruppo mafioso. La stessa uccisione di MICCICHE' Liborio, esponente di spicco di COSA NOSTRA nell'Ennese, avvenuta a Pietraperzia tredici giorni prima dell'arresto del MESSINA per opera dello stesso sodalizio mafioso anziché di rivali esterni, doveva aver accentuato la crisi di quest'ultimo ed averlo indotto a ritenere che non fosse il caso di sacrificare la propria libertà personale, dopo l'esperienza già fatta nel 1984/85, sull'altare di una solidarietà criminale che probabilmente non avrebbe sottratto neanche lui al concreto pericolo di vita.

Il MESSINA era certamente in condizione di conoscere nel dettaglio le vicende interne di COSA NOSTRA della provincia di Caltanissetta e di quelle limitrofe e le sue circostanziate dichiarazioni in tal senso hanno già superato positivamente il vaglio del giudizio di primo grado nel processo "Leopardo", nei confronti di affiliati alle "famiglie" di quella provincia, laddove ovviamente hanno trovato il conforto di riscontri esterni, in mancanza dei quali le sole dichiarazioni del chiamante in correità, pur se intrinsecamente attendibili, non possono supportare un'affermazione di responsabilità, secondo i criteri di valutazione della prova già sopra evidenziati.

Nel presente processo le dichiarazioni del MESSINA, rilevanti per quanto concerne il funzionamento degli organi di vertice di COSA NOSTRA nelle varie provincie ed a livello regionale, hanno trovato la conferma di altre convergenti dichiarazioni.



La sua errata indicazione di Totò MINORE, legato alla fazione anticorleonese, quale rappresentante della provincia di Trapani sino alla guerra di mafia del 1981 appare giustificata - per chi come lui non era inserito in una "famiglia" di quella provincia, con la quale non aveva avuto neanche contatti a livelli operativi, a differenza del BRUSCA - dall'obiettiva importanza che comunque il MINORE aveva nell'ambito di quella provincia, così come per le stesse ragioni si comprende la sua indicazione dello AGATE come rappresentante provinciale succeduto al MINORE, avendo anche altri collaboratori del trapanese evidenziato che il prestigio dello AGATE nell'ambito di COSA NOSTRA era persino superiore a quello di MESSINA DENARO Francesco, dati i suoi stretti rapporti con il RIINA.

Peraltro, il collaboratore in esame, a differenza dello SPATOLA e del CALCARA, è stato in grado di riferire che il MINORE era già stato ucciso all'epoca dell'omicidio per cui è processo, mentre l'errata indicazione in proposito fornita dai primi due dichiaranti non appare in alcun modo compatibile con il loro asserito inserimento in COSA NOSTRA nella provincia di Trapani.

CS

Capitolo Terzo. L'art. 192 del codice di procedura penale: i riscontri

Paragrafo I. Passando adesso all'esame della problematica riguardante il controllo dell'attendibilità del collaborante mediante gli elementi di riscontro esterni alla sua dichiarazione, appare opportuno sia pur sinteticamente richiamare alcuni dei più significativi orientamenti giurisprudenziali, prima di dare conto dei criteri adottati da questa Corte.

In proposito giova preliminarmente ricordare che, se anche, per ovvie ragioni di ordine logico e pratico, la verifica dell'attendibilità intrinseca e quella concernente la sussistenza di elementi estrinseci di riscontro vanno eseguite separatamente, appare innegabile che i due profili dell'indagine si condizionano reciprocamente, e ciò non già nel senso che l'esito pienamente positivo dell'uno possa rendere superfluo l'altro, bensì nel senso più limitato per cui un esito altamente positivo per uno dei due profili fa apparire sufficiente un controllo meno rigoroso dell'altro, e viceversa un controllo con esiti incerti di uno dei due profili rende maggiormente pressante l'esigenza di una più rigorosa verifica dell'altro.

In ordine alla natura di tali riscontri è stato chiarito anzitutto che gli elementi cui fa riferimento la citata norma, da valutare unitamente alle dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in procedimento connesso, non sono predeterminati nella loro specie e qualità e pertanto possono essere, in via generale, di qualsiasi natura, purché idonei a confermare l'attendibilità della dichiarazione accusatoria; inoltre essi non devono necessariamente avere l'idoneità a fornire la

dimostrazione di per sé della colpevolezza della persona accusata dal dichiarante, dato che in tal caso non vi sarebbe bisogno delle accuse di quest'ultimo e la disposizione di cui al comma secondo del medesimo articolo sarebbe del tutto inutile (cfr. per tutte la già ricordata sent. della Corte di Cass. a Sez. U. n. 2477 del 20.2.1990, Belli).

Se è merito di tale fondamentale sentenza del Giudice della legittimità, nella composizione che maggiormente ne assicura la sua funzione nomofilattica, avere dissolto gli iniziali dubbi interpretativi circa la non necessità che i riscontri esterni abbiano essi stessi natura di prova, cioè di elemento atto di per sé solo a dimostrare la responsabilità penale della persona accusata dal collaborante, varie altre incertezze interpretative residuano però in ordine ai predetti riscontri.

Paragrafo II. Una tesi che può ritenersi disattesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione è quella secondo cui "gli altri elementi probatori" cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 192 non possano essere costituiti da dichiarazioni di altri collaboratori di Giustizia, sia perché il dato testuale richiederebbe che il riscontro sia di altra natura rispetto alla dichiarazione da riscontrare, sia perché il sospetto intrinsecamente connaturato a tali elementi probatori li renderebbe inidonei a costituire un riscontro sul quale fondare un'affermazione di responsabilità. E, invero, sia l'una che l'altra argomentazione non appaiono condivisibili.

Sotto il profilo testuale deve, infatti, rilevarsi che l'espressione usata dal legislatore non autorizza di per sé una tale conclusione, in quanto essa si limita a richiedere la

insussistenza di un "altro" elemento probatorio rispetto a quello da verificare, e cioè postula l'esigenza di un dato probatorio aggiuntivo ed ulteriore rispetto alla prima dichiarazione accusatoria, mentre non richiede affatto che tale secondo elemento sia di natura diversa dal primo.


L'altro argomento, invece, risente di impostazioni ideologiche che non sono in sintonia con il sistema legislativo vigente, che non può dirsi improntato ad una tale sfiducia nei confronti della dichiarazione accusatoria dei soggetti indicati nella norma più volte menzionata da esigere che almeno uno degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di colpevolezza non sia costituito da una dichiarazione siffatta.

La norma in esame, invero, si limita ad esigere un controllo esterno dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria resa da un determinato collaborante, e tale funzione può ben essere assolta dalla dichiarazione di altro collaborante, che non abbia concertato con il primo il contenuto della sua dichiarazione e non si sia adeguato supinamente alla medesima. Appare infatti logico ritenere che se due dichiarazioni tra loro autonome risultano convergenti nel loro nucleo essenziale, ciò non può essere dovuto ad un caso fortuito bensì alla veridicità dell'episodio riferito, atteso che la verità di un fatto storico è una sola mentre infinite sono le versioni mendaci che possono essere date.

Paragrafo III. Più controversi sono, invece, i requisiti richiesti affinché le c. dichiarazioni accusatorie incrociate possano tra loro reciprocamente riscontrarsi. S. Infatti, è avvertita in modo unanime l'esigenza di verificare l'insussistenza di inte-

fraudolente tra i diversi dichiaranti al fine di concertare una comune versione dei fatti, analoga concordanza di opinioni non sussiste, ad esempio, nell'ipotesi di dichiarazioni rese in tempi diversi, sulla questione relativa alla possibilità di utilizzare come riscontro le dichiarazioni di un collaborante che abbia avuto modo di conoscere le propalazioni dell'altro su di un medesimo episodio. L'opinione di chi tende senz'altro ad escludere in tal caso valore di riscontro alla dichiarazione successiva appare frutto di una semplicistica generalizzazione, che può avere l'effetto di vanificare ingiustificatamente un dato probatorio che può essere anche importante.

È, invero, ciò che rileva non è tanto la possibilità che un soggetto abbia avuto di conoscere l'altrui dichiarazione, bensì l'esistenza o meno da parte di questo soggetto di un'autonoma conoscenza del fatto storico e la sua volontà di riferirlo secondo quelli che sono i suoi dati conoscitivi, senza farsi condizionare dal racconto altrui. Non v'è dubbio che in tale materia il compito del Giudice è particolarmente delicato e che egli deve far ricorso al suo acume ed alla sensibilità derivantegli dall'esperienza professionale per condurre tale accertamento con spirito critico immune da pregiudizi, dando poi conto attraverso la motivazione del rigore logico al quale ha improntato il suo percorso decisionale. Ma è innegabile che la difficoltà di tale compito, nel quale si esprime il libero convincimento del Giudice - principio questo per nulla rinnegato dal legislatore del codice di rito vigente - non può costituire un pretesto per sottrarsi alle proprie responsabilità, che sono quelle di esaminare e vagliare con attenzione tutti gli elementi probatori che l'istruzione processuale offre, senza



ingiustificate rinunce od omissioni, prima di pervenire ad una decisione che può essere giusta solo se fondata su un esame completo e scrupoloso di tutti i dati.

Del resto, a parte le peculiarità che ogni singolo caso presenta, non mancano indici rivelatori delle effettive conoscenze e volontà del dichiarante, perché chi vuole spacciare per conoscenze dirette le notizie apprese da altri ovvero chi vuole adeguarsi supinamente alle altrui dichiarazioni, tende a riferire i fatti in modo meccanico, come una lezione imparata a memoria, e non possiede l'autonomia espositiva e la ricchezza di dettagli che caratterizzano il racconto di chi ha vissuto direttamente l'esperienza narrata. Deve inoltre tenersi conto del fatto che uno stesso episodio viene sempre vissuto da ogni persona in modo diverso, a seconda della prospettiva in cui lo collocano il suo ruolo, le sue conoscenze pregresse, i sentimenti personali con cui ha recepito il fatto e tale complesso di dati è irripetibile per ciascun individuo, sicché due persone diverse non potranno mai raccontare nello stesso modo il medesimo episodio, se entrambe lo hanno direttamente vissuto. E proprio la identità del nucleo centrale del racconto, unitamente a quelle differenze sulle circostanze di dettaglio che sono giustificate dalla summenzionata diversità di prospettiva, costituiscono la più significativa conferma dell'autonomia delle diverse dichiarazioni e della loro indipendenza, ed in tal senso va inteso, ad avviso della Corte, il requisito della convergenza delle diverse dichiarazioni accusatorie.

Naturalmente i detti elementi rivelatori di autonomia dovranno attenere alle dichiarazioni successive valutate nel loro complesso e non certo a ciascun singolo elemento delle dichiarazioni stesse, sicché, una volta accertata l'esistenza di elementi


obiettivi rivelatori di autonoma conoscenza del fatto gli stessi rifletteranno il loro effetto sintomatico di autonomia della conoscenza anche per i profili soggettivanti.

Appare, pertanto, condivisibile quella giurisprudenza che non esclude il valore probatorio di riscontro delle dichiarazioni rese da un soggetto che abbia potuto aver conoscenza anche processuale delle altrui dichiarazioni sul medesimo fatto (cfr. per tutte Cass. sez. 6, n. 295 del 16.1.1995, Di Gregorio ed altri).

Paragrafo IV. Un altro profilo da attenzionare è quello della valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti che hanno ad oggetto circostanze a loro note non per scienza diretta ma solo "de relato". E' ben vero che in tali ipotesi, come regola, la prima ricerca di riscontro dovrà orientarsi, secondo quanto impone del resto la norma di cui all'art. 195 c.p.p., verso la fonte dalla quale il dichiarante assume di avere avuto la notizia in questione. Tuttavia il fatto che tale fonte possa o non essere identificabile o non essere assunta perché deceduta o, ancora, possa non confermare la circostanza, non si ritiene che senz'altro debba far perdere efficacia probatoria all'indicazione del collaborante ed esaurire, quindi, il compito del Giudice, ma impone solamente la ricerca di ulteriori elementi di riscontro esterno desumibili "aliunde". E' da sottolineare, in particolare, che non potrebbe trovare giustificazione alcuna la automatica esclusione di rilevanza di un'indicazione accusatoria "de relato" per il solo fatto che la fonte principale non ne dia conferma, particolarmente ove ci si possa trovare facile spiegazione o nel fatto che tale fonte sia un coimputato o addirittura, la stessa persona accusata - che per motivi ovvi hanno interesse e facoltà di non rendere dichiarazioni a loro sfavorevoli - o anche testi gravitanti in ambiente

caratterizzati da timori ed omertà. Del resto, se così non fosse e se necessitasse comunque la conferma da parte della fonte principale, l'indicazione del collaborante finirebbe col rimanere superflua, attesa l'esistenza di altra prova. Il problema, quindi, ad avviso della Corte, si pone in questi casi in termini di accertamento di un duplice profilo, da una parte della affidabilità del soggetto collaborante, in relazione al quale va effettuata una scrupolosa valutazione della sua attendibilità intrinseca, un'attenta ricerca del riscontro esterno, una valutazione ancor più scrupolosa e puntuale del riscontro medesimo; dall'altra di affidabilità della fonte da cui il dichiarante ha ritratto le proprie conoscenze, per verificare se la stessa poteva possedere dette informazioni, se queste ultime possono essere il frutto di errori di percezione, se, infine, essa potesse avere avuto interesse a fornire una falsa versione dei fatti a colui che poi ha reso la dichiarazione accusatoria (cfr. in senso conforme su tutti i problemi su accennati, riguardanti la deposizione "de relato", Cass. sez. 2, n. 5560 del 18.4.90, Stigliano; Cass. sez. 1, n. 1231 del 4.4.1991, Clemente; Cass. sez. 5, n. 4794 del 30.4.91, Caruso; Cass. sez. 1, n. 4689 del 15.4.92, Baroldi; Cass. sez. 1, n. 4153 del 7.4.92, Barbieri; Cass. sez. 1, n. 7946 del 10.7.92, Aversa; Cass. sez. 5, n. 2381 dell'11.3.93, Madonia; Cass. sez. 5, n. 3908 del 26.4.93, Bevilacqua; Cass. sez. 5, n. 4144 del 17.12.96, Mannolo).

Su di un aspetto peculiare della problematica della deposizione "de relato" che ha particolare rilevanza nel presente processo merita poi di essere segnalata, in quanto pienamente condivisibile, la sentenza della Cass. sez. I, n. 11344 dell'11.12.93, Algramati, secondo la quale "in materia di valutazione della prova orale, costituita c



dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune".

Detta sentenza, dettata in materia di associazione terroristico-eversiva, appare senz'altro applicabile alle associazioni di tipo mafioso, anch'esse caratterizzate da una struttura gerarchica in virtù della quale di regola i singoli affiliati non forniscono informazioni false agli altri consociati, e tanto meno ai capi del loro gruppo, in ordine ai fatti illeciti dagli stessi posti in essere, tenuto conto del comune interesse dei membri del gruppo ed in particolare degli organi di vertice allo svolgimento di tale attività illecita e delle sanzioni assai gravi che possono essere applicate nel caso in cui il mendacio venga scoperto.

Va, altresì, segnalata in materia la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 3944 del 23.11.94, Bono, che ha esattamente statuito che non riveste natura di dichiarazione "de relato" ma di notizia appresa per conoscenza diretta quella proveniente dal collaborante che riferisca che un determinato individuo gli è stato presentato formalmente da terzi quale "uomo d'onore".

Paragrafo V. Ma la problematica probabilmente più complessa in materia è quella riguardante l'individuazione dei punti delle dichiarazioni del collaborante che debbono trovare conferma esterna affinché la complessiva dichiarazione possa ritenersi provata. Per quello che rileva in questo processo appare comunque sufficiente osservare al riguardo che l'unico aspetto della questione sul quale può ritenersi consolidato l'indirizzo giurisprudenziale del Giudice di legittimità, ed al quale questa Corte ha inteso attenersi, è quello per cui non si ritiene sufficiente la sussistenza di riscontri esterni sulla dinamica e le varie circostanze oggettive dell'episodio criminoso riferito dal dichiarante per ritenere dimostrata anche la colpevolezza di coloro che sono stati indicati quali autori del reato. E, in effetti, anche nell'ipotesi in cui le circostanze oggettive riferite dal dichiarante non fossero conoscibili da chiunque e le medesime venissero confermate da elementi esterni, ciò dimostrerebbe soltanto che il predetto dichiarante è l'autore o uno dei coautori del fatto o persona a lui molto vicina e che egli conserva di tale accadimento un ricordo esatto. Ma se il riscontro esterno deve servire a confermare l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, come prescrive la legge, tali conferme non possono ritenersi sufficienti, perché il nucleo essenziale di una tale dichiarazione è costituito proprio dall'individuazione delle persone accusate di essere autori del fatto e non può ritenersi quindi ammissibile che in mancanza di una qualsiasi conferma sulla attendibilità del dichiarante su questa parte fondamentale delle sue dichiarazioni possa affermarsi la penale responsabilità di chiunque.

Cy

PARTE SECONDA.

Capitolo Primo. Il Fatto

Alle ore 7,15 del 25 gennaio 1983, a seguito di segnalazione della centrale operativa, i Carabinieri del Nucleo Operativo del Gruppo di Trapani si recavano nella via Carollo di Valderice, ove all'altezza del civico 2 stazionava in posizione leggermente obliqua rispetto all'asse stradale l'auto VOLKSWAGEN Golf, targata TP 233182. Il veicolo presentava il lunotto totalmente infranto, il vetro dello sportello di sinistra scheggiato con una breccia frastagliata decentrata verso il montante destro della portiera, breccia venutasi a creare per la caduta verso l'interno dei frammenti di vetro. All'interno dell'auto giaceva il cadavere di CIACCIO MONTALTO Gian Giacomo, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Trapani, che era riverso sui sedili anteriori in posizione supina e trasversale, con la testa rivolta verso lo sportello di destra e gli arti inferiori verso lo sportello di sinistra; la gamba destra, leggermente divaricata verso il volante, poggiava con il piede sul pavimento dell'auto, mentre il piede sinistro era incastrato tra la portiera ed il sedile lato guida, con la punta rivolta in avanti. L'orologio della plancia era fermo alle ore 1.12 minuti. Il parabrezza si presentava scheggiato a raggiera, nella parte sinistra per chi guardava l'automezzo, in conseguenza del foro prodotto da un proiettile in uscita. Gli sportelli dell'auto erano entrambi chiusi, solo quello di destra con la sicura inserita. Nella porzione superiore del lunotto, quasi al centro, si notava la lastra forata da almeno due

colpi di arma da fuoco. Tra le guarnizioni del lunotto, leggermente sulla destra del foro sul fascione, si notavano i segni di altro colpo di arma da fuoco. Sul lato sinistro dell'auto, per terra, venivano rinvenuti dieci bossoli cal. 30/Luger, più due frammenti di incamicatura di proiettile, mentre sul lato destro del veicolo si rinvenivano otto bossoli, di cui cinque cal. 7,65 parabellum, marca Fiocchi e tre cal. 30 Luger. Sulla parte anteriore sinistra dell'auto, in diagonale rispetto alla base dell'antenna radio venivano rinvenuti due frammenti di piombo incamicati, verosimilmente caduti d'rimbalzo dopo che il proiettile aveva impattato sulla lamiera del portone d'ingresso a sinistra e sul montante in marmo dello stesso lato. Tra le gambe del magistrato c'era un termos che era stato attinto da un colpo d'arma da fuoco che lo aveva perforato in senso diagonale e dall'alto verso il basso, mentre un altro colpo ne aveva provocato un'ammaccatura. La leva del freno a mano appariva in posizione di stazionamento e la leva del cambio era inserita sulla seconda marcia.

L'esame autoptico consentiva di accertare che la morte del magistrato, avvenuta intorno alle ore 1 del 25 gennaio 1983, era stata causata da insufficienza cardiaca respiratoria e cerebrale per tamponamento cardiaco e polmonare da emopericardio acuto e per emorragia e spappolamento cerebrale per lesioni cardiache e polmonari e meningo-encefaliche prodotte da numerosi colpi di arma da fuoco, che avevano attinto la vittima al torace ed alla testa, provocando ferite rapidamente mortali. In particolare il Magistrato era stato raggiunto da quattordici colpi, che avevano attinto alla bocca, all'emilato sinistro della testa, al torace, al braccio destro ed all'arto superiore sinistro. I colpi erano stati esplosi con direzione dall'avanti.

all'indietro quelli alla testa ed alcuni di quelli al torace, da sinistra a destra altri al torace ed agli arti superiori, da dietro in avanti e da destra verso sinistra quello alla regione scapolare destra, fuoriuscito dalla regione ascellare sinistra. Tutti i colpi risultavano esplosi a distanza, tranne due che avevano raggiunto la vittima alle regioni ascellare e mammaria di sinistra, sparati a breve distanza, essendo stati trovati aloni di affumicamento nelle corrispondenti parti degli indumenti.

L'accertamento balistico disposto il 2.2.1983 consentiva di acclarare che i diciotto bossoli di cal. 7,65 parabellum, equivalente al cal. 30 Luger, e gli otto proiettili (o frammenti) dello stesso calibro erano stati esplosi da un'unica arma a funzionamento automatico, cal. 7,65 parabellum, di fabbricazione artigianale; i due proiettili in piombo cal. 38 special estratti dal cadavere provenivano, invece, da due armi diverse: la prima, con canna a cinque rigature destrorse, con caratteristiche simili ad un revolver Smith & Wesson 38 S; la seconda, con canna a otto rigature destrorse, con caratteristiche simili ad un revolver Rohm RG 38 S, Arminius o simili.

CV

Capitolo secondo. Gli esiti investigativi

Le indagini immediatamente avviate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta seguendo la pista dell'evidente matrice mafiosa del delitto - qual era conclamata dalla specifica attività professionale svolta dalla vittima e dalle modalità del fatto, che avevano visto l'impiego di una pluralità di armi, di cui una di tipo militare, capace di sviluppare un notevole volume di fuoco - si concludevano con il rinvio a giudizio dei fratelli MINORE Salvatore e Calogero, esponenti di spicco della "famiglia" di COSA NOSTRA egemone nel territorio di Trapani, di FARINA Ambrogio e FARINA Salvatore, legati al predetto clan, nonché di EVOLA Natale, quest'ultimo nella qualità di esecutore materiale del delitto, trovato in possesso di un revolver che, secondo una perizia i cui esiti furono poi smentiti nel corso del giudizio di secondo grado, sarebbe stato utilizzato nell'agguato.

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con sentenza del 30 novembre 1992 assolveva definitivamente i predetti imputati dall'accusa di omicidio.

Il presente procedimento prendeva le mosse dalle dichiarazioni rese all'A.G. da SPATOLA Rosario dopo la conclusione del processo summenzionato, dichiarazioni che - come è stato sopra evidenziato - sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento a seguito dell'irreperibilità del predetto.

LO SPATOLA aveva in proposito riferito al P.M. di aver ricevuto da MESSINA Antonio, "uomo d'onore" di spicco della "famiglia" di Campobello di Mazara, delle confidenze in ordine al ruolo ricoperto dallo stesso e dagli altri imputati nell'omicidio

per cui è processo. Tali confidenze sarebbero state giustificate dalla fiducia di cui lo SPATOLA godeva presso il MESSINA, con il quale aveva avuto frequenti rapporti illeciti legati alla comune attività di partecipazione al traffico delle sostanze stupefacenti. Lo SPATOLA avrebbe avuto così occasione di apprendere che il MESSINA era stato incaricato da AGATE Mariano - all'epoca detenuto e con il quale, pur non essendo suo difensore, aveva avuto facili possibilità di contatto, dati i privilegi di cui lo stesso AGATE e le persone a lui vicine godevano nel carcere di Trapani - di organizzare l'omicidio del Magistrato, deciso da RIINA Salvatore, capo indiscusso di COSA NOSTRA, perché CIACCIO MONTALTO aveva emesso un ordine di cattura nei confronti di suo zio RIINA Giacomo per associazione delinquere ed inoltre egli aveva chiesto il trasferimento a Firenze, zona nella quale RIINA aveva rilevanti interessi, che temeva potessero essere compromessi dall'attività investigativa del Magistrato. Aveva, altresì, riferito lo SPATOLA che l'auto usata per l'omicidio, una ALFA SUD di proprietà di tale TRAMUTA Baldassare, rinvenuta poco dopo l'omicidio con le chiavi inserite nel quadro di licenza, era stata trafugata dall'organizzazione utilizzando una copia delle chiavi consegnate al MESSINA da MANGIARACINA Piero, che ne era in possesso. Quanto l'auto era stata venduta al TRAMUTA dal MANGIARACINA o comunque con la sua intermediazione, poiché questi era solito vendere auto per conto di concessionarie autorizzate, tra cui quella di TITONE di Mazara. Inoltre, MANGIARACINA, che provvedeva ad effettuare i controlli per la manutenzione della auto tra da lui trattate, aveva anche per questa via la possibilità di procurarsi

copie delle chiavi. Elemento di collegamento tra il MANGIARACINA ed il MESSINA veniva individuato dallo SPATOLA nell'appartenenza di entrambi ad una loggia massonica. Al TRAMUTA, che all'atto della denuncia di furto aveva rappresentato che l'auto era stata da lui lasciata regolarmente chiusa a chiave, dopo il rinvenimento del veicolo era stato "consigliato" di dire di aver riferito il falso nella precedente denuncia per timore di perdere il risarcimento dell'assicurazione.

Lo SPATOLA aveva anche indicato ASARO Mariano quale esecutore materiale dell'omicidio perché avrebbe appreso dal MESSINA che una delle armi utilizzate era stata prestata allo ASARO da L'ALA Natale, il quale si era poi lamentato con il MESSINA della mancata restituzione della pistola, ed il MESSINA aveva poi commentato ironicamente l'atteggiamento offeso del L'ALA.

In ordine all'ultima circostanza rappresentata dallo SPATOLA una conferma veniva dalle dichiarazioni rese al P.M. da FILIPPELLO Giacoma, che per anni era stato convivente del predetto L'ALA e che dopo la sua uccisione aveva iniziato a rendere dichiarazioni all'A.G. sui fatti appresi durante tale convivenza. Anche le dichiarazioni della FILIPPELLO, alla quale è stato revocato come per lo SPATOLA il programma speciale di protezione, sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento a seguito della irreperibilità della teste. Dalle medesime proposizioni risulta che all'inizio degli anni ottanta il L'ALA aveva dato in prestito una pistola allo ASARO, al quale dopo qualche tempo aveva richiesto invano la restituzione. Il convivente al riguardo le aveva fatto capire, senza però dirglielo espressamente, che l'arma era stata usata per l'omicidio di CIACCIO MONTALTO.